



Comune di Sant'Arzenio

Provincia di Salerno

AREA V - III TECNICA

Piazza D. Pica n. 1 - 84037 - Sant'Arzenio (SA) - tel. 0975/398033 - fax 0975/398214 - Pec: protocollo.santarsenio@asmepec.it

Prot. 1151

Li, 07/08/2017

Alla Regione Campania

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema (52 05)
Unità Operativa Direzionale Valutazioni Ambientali (52 05 07)

Via De Gasperi 28 - 80133 NAPOLI
Dg05.00d07@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano da realizzarsi in località Pozzo area P.I.P. del comune di Sant'Arzenio (SA) - Proponente BIOMETANO SALERNITANO s.r.l. - C.U.P. 7968

Con riferimento al progetto in oggetto, per quanto di competenza, si trasmette la documentazione appresso elencata:

- avviso di pubblicazione elaborati di progetto sulla Home Page del Comune del 01/12/2016 (sino a tutto il 30/01/2017);
- avviso n. 6566 del 18/11/2016, con cui si evidenzia che gli elaborati progettuali sono stati pubblicati all'Albo Pretorio dal 01/12/2016 al 30/01/2017 con numero di pubblicazione 544/2016;
- schema di delibera da adottare predisposta dalla Comunità Montana "Vallo di Diano" per la centrale di produzione di biometano da digestione anaerobica della forsu nel Comune di Sant'Arzenio (SA) prot. 2016/0005506 del 28/12/2016 (acquisita al protocollo Comunale in data 29/12/2016 al n. 7554);
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 71 del 27/12/2016 (acquisita al protocollo Comunale in data 26/01/2017 al n. 526);
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Atena Lucana n. 03/2017 del 03/01/2017 (acquisita al protocollo Comunale in data 06/02/2017 al n. 771);
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sala Consilina n. 05 del 27/01/2017 (acquisita al protocollo Comunale in data 09/02/2017 al n. 869);
- Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Pietro al Tanagro n. 02 del 31/01/2017;
- Deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana "Vallo di Diano" n. 10 del 28/01/2017 (acquisita al protocollo Comunale in data 20/02/2017 al n. 1117);
- Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni n. 024 del 22/12/2016;
- nota del Comitato NO Biometano Sant'Arzenio, avente ad oggetto "richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo ex art. 9 della L. 241/90 e richiesta di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies L. 241/90" (acquisita al protocollo Comunale in data 12/01/2017 al n. 202);
- nota del circolo PD di Sant'Arzenio del 30/12/2016 (acquisita al protocollo Comunale in data 30/12/2016 al n. 7611);
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno di richiesta integrazione documentale (acquisita al protocollo Comunale in data 09/02/2017 al n. 872-11);
- ricorso al T.A.R. Campania - Salerno, promosso dalla COS.MA.R. S.R.L. (copia acquisita al protocollo Comunale in data 20/01/2017 al n. 375-11);
- ricorso al T.A.R. Campania - Salerno, promosso dalla BIS. CAL. S.R.L. (copia acquisita al protocollo Comunale in data 20/01/2017 al n. 376-11);
- ricorso al T.A.R. Campania - Salerno, promosso dal COMITATO NOBIOMETANO SANT'ARZENIO (copia acquisita al protocollo Comunale in data 20/01/2017 al n. 377-11).

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Tecnica V
arch. Arsenio Capimando



Il Responsabile dell'Area Tecnica III
ing. Niccolò Petrucci



Comune Di Sant'Arsenio

Avvisi

Avvisi

PUBBLICAZIONE ELABORATI DI PROGETTO, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO - SOCIETA' BIOMETANO SALERNITANO S.R.L.

Richiesta pubblicazione biometano

organizzazione cartelle

Allegato 2.A

Avviso_verifica_VIA_EX2.B

b. Studio preliminare ambientale

c. Dichiarazione_sostitutiva_atto_notorio

d. Versamento 0505 Verifica di Assoggettabilit a VIA ART.20 del dlgs. 152_2006

e. Certificato destinazione urbanistica

ELENCO ELABORATI

f. Convenzioni per la cessione delle aree

Format_copertina_CD_DVD_VIA

g. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

h. Documento d'identità del legale rappresentante dott. Grandino Marco.

MD5_CODICI ALFANUMERICI

Modello_dichiarazione_costo_intervento_progetto


R.1_RELAZIONE_TECNICA

R.2.1_STUDIO_COMP_IDRAULICA

R.2_RELAZIONE_GEOLOGICA

R.3_RELAZIONE_IDROLOGICA_IDRAULICA

R.4_RELAZIONE_PREV_IMPATTO_ACUSTICO



R.5 _RELAZIONE_IMMISSIONE_RETE_SNAM

TAV.1_Inquadramenti

TAV.2_PlanimetriaGeneraleImpianto

TAV.3_CodiciCER_e_Apparecchiature

TAV.4_LineeDiProcesso

TAV.5_LineeBiogas_Biometano

TAV.6_AreeScolanti

TAV.7_RetiAcqueMeteoriche

Pubblicato il 01-12-2016, letto 3 volte



Comune Di Sant'Arsenio

[Torna al sito](#) || [Torna al menu di amministrazione](#) || [Torna alla pagina precedente](#)

Modifica Contenuto

Modifica Contenuto

Categoria:

Avvisi

Data:

2016-12-01 20:07:13

Pubblica in Home
Page per:

2017-01-30

Fino al:

Titolo:

PUBBLICAZIONE EL


Anteprima SOLO per
home page:

Immagine Anteprima

Scegli file

Nessun file selezionato

(Questa immagine verrà ridimensionata automaticamente a 100px x 100px)



Seleziona per cancellare l'immagine

Testo:

Sorgente

Stili

Formato

Carattere

DI...

Richiesta pubblicazione biometano
organizzazione cartelle
Allegato 2.A

Avviso verifica VIA EX2.B

b. Studio preliminare ambientale

c. Dichiarazione_sostitutiva_atto_notorio

Allegato 050514_05 - di Amministrazione - MA ART 90 del DL 150/2000 ▼

Note:

Modalità:

Pubblica Subito ▼

Salva le modifiche effettuate

[Cancella Notizia]



COMUNE DI SANT'ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO

**UFFICIO EDILIZIA
PRIVATA**

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELABORATI DI PROGETTO, STUDIO PRELIMINARE
AMBIENTALE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA IMPIANTO DI DIGESTIONE
ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO
- SOCIETA' BIOMETANO SALERNITANO S.R.L.**

L'atto di AVVISI nr. 6566 del 18/11/2016 è pubblicato all'Albo Pretorio dal 01/12/2016 al
30/01/2017 con numero di pubblicazione 544/2016

Sant'Arsenio, li 01/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Sant'Arsenio
UFFICIO OPERE PUBBLICHE
E - 18/11/2016 - Prot. N. 0006566 -

Spett.le Comune di Sant'Arsenio
Piazza Domenico Pica 1
84037 Sant'Arsenio (SA)

OGGETTO: "IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI CON PRODUZIONE DI BIOMETANO DA REALIZZARSI IN LOC. POZZO AREA P.I.P. DEL COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)"

TRASMISSIONE ELABORATI PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI V.I.A ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Richiedente: Biometano Salernitano s.r.l.

Il sottoscritto Sig. Grandino Marco, in qualità di amministratore unico della società Biometano Salernitano s.r.l., con sede legale in Via Dell'Elogium n. 10, 84035 - Polla (SA), P.IVA 05360880651, tel: 348 8274421, fax: 0975 391235, e-mail/PEC: biosal@pec.it / biometanosalernitano@gmail.com, premesso che:

- ✓ per lo stesso impianto si è proceduto ad inoltrare alla Regione Campania Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente, la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

CHIEDE

la pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune di Sant'Arsenio dell'avviso di pubblicazione sul BURC secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, e contestualmente

TRASMETTE:

- Progetto relativo all'impianto di cui in oggetto costituito dai seguenti elaborati:
 - R.1 - Relazione tecnica
 - R.2 - Relazione geologica
 - R.2.1 - Studio di compatibilità idraulica
 - R.3 - Relazione idrologica-idraulica



Comunità Montana "Vallo di Diano"

Viale Certosa snc, 84034 Padula (SA) - Tel 0975/778388 - Cod. Fisc. 83002020655

Sito web: www.montvaldiano.it

PEC: posta@pec.montvaldiano.it

Comunità Montana Vallo di Diano

PADULA

**Prot. 2016 /0005506 Uscita
del 28/12/2016**

Dest.: COMUNI DEL VALLO DI DIANO

Ai Sigg. Sindaci
Ai Sigg. Commissari Prefettizi

Loro Sedi



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 29/12/2016 - Prot. N. 0007554 -


Oggetto: Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della forsu nel Comune di Sant'Arsenio.- Trasmissione proposta deliberativa.

Facendo seguito a quanto concordato nella Conferenza dei Sindaci del 19 dicembre 2016 si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione relativo all'oggetto per la sua adozione, ritenendo che l'opera è incompatibile con la programmazione già avviata nel Vallo di Diano.

Ringrazio per l'attenzione e la sensibilità ed in attesa di vostre determinazioni porgo i miei più cordiali saluti.

Allegati:

- schema delibera



Il Presidente
Arch. Raffaele Aletta

biometano comune Sant'Arsenio

3)

SCHEMA DELIBERA DA ADOTTARE PER :

CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN SANT'ARSENIO - DETERMINAZIONI

VISTO:

- La Delibera di Consiglio del Comune di Sant'Arsenio n.31 del 28/12/2015;
- La deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n.86 del 10/11/2016 che ha assegnato alla società Biometano Salernitano srl n.6 lotti in area PIP in località Fosso del Mulino per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

CONSIDERATO che:

- il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, di cui alle delibere sopra, prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
- Nessun Comune del Vallo di Diano, eccetto Sant'Arsenio, è stato coinvolto, né formalmente né informalmente, alla condivisione dell'autorizzazione di un impianto, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio ma chiaramente coinvolge l'intero comprensorio del Vallo di Diano;
- In data 30.03.2015 veniva convocata la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano, in cui si prendeva atto, da parte dei Sindaci presenti, della possibilità progettuale della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento" per una quantità adeguata al comprensorio valdianese;
- In quella sede i Sindaci confermavano l'interesse alla realizzazione dell'opera e su invito del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, hanno aderito alla richiesta di deliberare nei rispettivi organi amministrativi;
- In data 14.07.2015, in attuazione, alla delibera di G.C. N 75 del 07/07/2015 della comunità Montana Vallo di Diano, (con la quale è stato disposto di farsi carico degli adempimenti progettuali per il recupero del finanziamento di euro 1593286,06 da parte del MISE ai fini della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione della FORSU, ed è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico della stessa Comunità Montana per la progettazione dell'infrastruttura), l'Ufficio Tecnico, considerato l'alto contenuto professionale specialistico richiesto dalla progettazione dell'infrastruttura, a seguito di un'adeguata indagine di mercato ed in conformità del combinato disposto degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della C.M. Vallo di Diano istituiva un gruppo di progettazione che ha redatto la presente relazione e gli elaborati tecnici ad essa allegati per la realizzazione del PRIMO STRALCIO FUNZIONALE del progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU DEL COMPRESORIO DEL PATTO TERRITORIALE VALLO DI DIANO E BUSSENTO;
- la realizzazione del primo stralcio funzionale, consentirà, inoltre, di avviare immediatamente una procedura in project financing, come disciplinato degli artt. 153- 160 del DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 e s.m.i., per affidare ad un concessionario la realizzazione della restante parte dell'impianto;

- Con Avviso pubblico, a seguito della DGR 381/2015, la Giunta Regionale della Campania – Assessore all'Ambiente – Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema – invitata le Amministrazioni Comunali interessate a presentare manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti di compostaggio privilegiando lotti aree PIP di circa 20000mq e prevedendo un carico di rifiuti di gran lunga superiore a quanto produce il Vallo di Diano;
- A fronte di tale Avviso, in sede di Conferenza dei Sindaci, si riteneva attendere la costituzione dell'ATO e dei SAD comprensoriali, prima di offrire la disponibilità della realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti che da comprensoriale poteva trasformarsi in regionale;
- Il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
- Le amministrazioni comunali si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- Che tra maggio e luglio 2016 le predette Amministrazioni Comunali hanno partecipato ad un Laboratorio sulla gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, promosso da IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) nell'ambito del progetto ANCU –Ministero dell'Ambiente "Campania Differenzia", e che tra le predette Amministrazioni è emersa la volontà di elaborare una proposta operativa per la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale (SAD) denominato "EcoDiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della L.R. Campania 14/2016;
- Si è determinato di istituire presso la Comunità Montana Vallo di Diano il Gruppo di Lavoro sopra richiamato, che avrà tra le proprie finalità quella di elaborare una proposta motivata per la costituzione del SAD "EcoDiano" ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/2016; il gruppo di Lavoro dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni della sua costituzione; la Comunità Montana Vallo di Diano costituirà una struttura organizzativa per la conduzione delle attività;
- Che la Conferenza dei Sindaci, all'uopo convocata in data 19/12/2016, previa richiesta del costituito Comitato "No Biometano" di Sant'Arsenio, si è determinata nel proporre, a tutti i Comuni, l'adozione di un atto deliberativo, per confermare quanto fatto in precedenza e patrocinare altre iniziative a difesa del territorio;

RITENUTO:

- di poter condividere l'iter finora condotto per il finanziamento di "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";
- Il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. Di prendere atto dell'iter finora condotto per il finanziamento "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento".

2. Di prendere atto che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
3. Di determinarsi negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant'Arsenio che prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
4. Di ritenere che l'opera prevista in Sant'Arsenio sia incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico;
5. Di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio di valutare, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela in merito alla Delibera di Giunta Comunale n.86 del 10/11/2016 del medesimo Ente, che abbia la finalità di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000.

In allegato si trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n.71 del 27/12/2016 ad oggetto: "IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU CON PRODUZIONE DI BIOMETANO IN LOCALITÀ FOSSE DEL MULINO SANT'ARSENIO ? DISCUSSIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

Distinti saluti.

L'Ufficio Segreteria



Comune di Sant'Arsenio
UFFICIO OPERE PUBBLICHE;
E - 26/01/2017 - Prot. N. 0000526 -

2

4)



COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.71 del 27/12/2016

OGGETTO: IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU CON PRODUZIONE DI BIOMETANO IN LOCALITÀ FOSSE DEL MULINO SANT'ARSENIO - DISCUSSIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:15, presso il Palazzo Gerbasio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe.

Partecipa il II Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Mari il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

| Nominativo | Titolo | Presente |
|-----------------------|--------------------------|----------|
| RINALDI GIUSEPPE | Presidente del Consiglio | Si |
| RADESCA FRANCESCO | CONSIGLIERE | No |
| GARONE MICHELE FRANCO | CONSIGLIERE | Si |
| MANILIA MARZIA | CONSIGLIERE | Si |
| DE PAOLO MICHELINA | CONSIGLIERE | No |
| LARocca GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Si |
| BIANCULLI NICOLA | CONSIGLIERE | Si |
| GAGLIOTTA GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Si |
| PEPE ROSANNA | CONSIGLIERE | Si |
| LAGRECA RENIVALDO | CONSIGLIERE | No |
| D'ALVANO MICHELE | CONSIGLIERE | No |
| COZZA AMANDA | CONSIGLIERE | Si |
| CESTARI PASQUALE | CONSIGLIERE | Si |

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

In proseguo della seduta consiliare, il Sindaco, Prof. Giuseppe Rinaldi, apre la discussione sul punto n. 11 all'ordine del giorno.

Il Sindaco provvede ad illustrare al collegio l'argomento e spiega che il Comune di Sant'Arsenio, prima che cadesse l'Amministrazione, ha assegnato ulteriori lotti dell'area PIP ad una società che si occupa del trattamento della FORSU e che vorrebbe realizzare un impianto per il relativo trattamento di 60.000 tonnellate, che è un numero enorme, se solo di considera che in tutto il Vallo di Diano si producono 20.000 tonnellate; per poter funzionare, quindi, l'impianto deve ricevere FORSU da altre parti della Regione, in particolare dal casertano e dal napoletano. Rammenta al collegio che la Giunta della Comunità Montana del Vallo di Diano ha già approvato un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU di 20.000 tonnellate all'interno dell'area PIP del Comune di Sala Consilina, mentre la Regione Campania, invece, ha fatto un avviso pubblico per la realizzazione di un impianto molto più grande. Prosegue evidenziando che in sede di Conferenza dei Sindaci si è deciso di occuparsi anzitutto del SAD rifiuti Eco-Diano, essendosi effettuata la seguente riflessione: evitare che l'impianto di Sala Consilina potesse servire altri territori se non il solo Vallo di Diano. Il Sindaco conclude il suo intervento affermando che il problema non riguarda solo il Comune di Sant'Arsenio, ma tutto il Vallo di Diano, perché l'impianto che si intende realizzare è troppo grande; pertanto il Consiglio Comunale deve dire no alla realizzazione dello stesso attraverso un apposito atto deliberativo, il cui schema verrà adottato da tutti i Comuni del territorio e rispetto al quale chiede di aggiungere di fare voti al commissario straordinario del Comune di Sant'Arsenio affinché agisca in autotutela.

Interviene il Consigliere Cozza, la quale, nel dirsi favorevole alla concertazione, a nome del gruppo consiliare Risveglio Civico preannuncia il voto favorevole.

Non seguono altri interventi; pertanto il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita i componenti il collegio a deliberare sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra sintetizzati;

VISTI:

- la Delibera di Consiglio del Comune di Sant'Arsenio n. 31 del 28/12/2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n. 86 del 10/11/2016 che ha assegnato alla società Biometano Salernitano srl n.6 lotti in area PIP in località Fosso del Mulino per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

3

CONSIDERATO che:

- il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, di cui alle delibere sopra citate, prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
- nessun Comune del Vallo di Diano, eccetto il deliberante Sant'Arsenio, è stato coinvolto, né formalmente né informalmente, alla condivisione dell'autorizzazione di un impianto, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio ma chiaramente coinvolge l'intero comprensorio del Vallo di Diano;
- in data 30.03.2015 veniva convocata la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano, in cui si prendeva atto, da parte dei Sindaci presenti, della possibilità progettuale della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU

del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento" per una quantità adeguata al comprensorio valdianese;

- in quella sede i Sindaci confermavano l'interesse alla realizzazione dell'opera e su invito del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, hanno aderito alla richiesta di deliberare nei rispettivi organi amministrativi;
- in data 14.07.2015, in attuazione, alla delibera di Giunta 75 del 07/07/2015 della Comunità Montana Vallo di Diano, (con la quale è stato disposto di farsi carico degli adempimenti progettuali per il recupero del finanziamento di euro 1593286,06 da parte del MISE ai fini della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione della FORSU, ed è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico della stessa Comunità Montana per la progettazione dell'infrastruttura), l'Ufficio Tecnico, considerato l'alto contenuto professionale specialistico richiesto dalla progettazione dell'infrastruttura, a seguito di un'adeguata indagine di mercato ed in conformità del combinato disposto degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della C.M. Vallo di Diano, istituiva un gruppo di progettazione, che ha redatto la relazione e gli elaborati tecnici ad essa allegati per la realizzazione del PRIMO STRALCIO FUNZIONALE del progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU DEL COMPENSORIO DEL PATTO TERRITORIALE VALLO DI DIANO E BUSSENTO;
- la realizzazione del primo stralcio funzionale, consentirà, inoltre, di avviare immediatamente una procedura in project financing, come disciplinato dal Codice degli appalti per affidare ad un concessionario la realizzazione della restante parte dell'impianto;
- con Avviso pubblico, a seguito della DGR 381/2015, la Giunta Regionale della Campania – Assessore all'Ambiente – Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema – invitata le Amministrazioni Comunali interessate a presentare manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti di compostaggio privilegiando lotti aree PIP di circa 20000mq e prevedendo un carico di rifiuti di gran lunga superiore a quanto produce il Vallo di Diano;
- a fronte di tale Avviso, in sede di Conferenza dei Sindaci, si riteneva attendere la costituzione dell'ATO e dei SAD comprensoriali, prima di offrire la disponibilità alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti che da comprensoriale poteva trasformarsi in regionale;
- il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n. 14, "Norme di attuazione della normativa nazionale", prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
- le amministrazioni comunali si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- tra maggio e luglio 2016 le predette Amministrazioni Comunali hanno partecipato ad un Laboratorio sulla gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, promosso da IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) nell'ambito del progetto ANCI – Ministero dell'Ambiente "Campania Differenzia", e che tra le predette Amministrazioni è emersa la volontà di elaborare una proposta operativa per la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale (SAD) denominato "EcoDiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della L.R. Campania 14/2016;
- è stato istituito presso la Comunità Montana Vallo di Diano il Gruppo di Lavoro, che avrà tra le proprie finalità quella di elaborare una proposta motivata per la costituzione del SAD "EcoDiano" ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/2016; il gruppo di Lavoro dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni della sua costituzione; la Comunità Montana Vallo di Diano costituirà una struttura organizzativa per la conduzione delle attività;

RITENUTO:

- di poter condividere l'iter finora condotto per il finanziamento di "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";

- che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale", prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

Rilevato che la presente deliberazione non abbisogna dei pareri di regolarità di cui agli articoli 49 e 147-bis, del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che i componenti il collegio presenti in aula sono in numero di **10** (Rinaldi, Radesca, Garone, Larocca, Bianculli, Gagliotta, Pepe, Manilia, Cozza, Cestari);

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano dai dieci componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. **Di prendere atto** dell'iter finora condotto per il finanziamento della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";
2. **Di prendere atto** che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n. 14, "Norme di attuazione della normativa nazionale", prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
3. **Di determinarsi** negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant'Arsenio che prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
4. **Di ritenere** che l'opera prevista in Sant'Arsenio sia incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico;
5. **Di richiedere** provvedimento in autotutela al Commissario del Comune di Sant'Arsenio di revoca della Delibera di Giunta Comunale di Sant'Arsenio di cui in premessa;

Successivamente, il **Sindaco** invita il collegio a votare la immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti e votanti (Rinaldi, Radesca, Garone, Larocca, Bianculli, Gagliotta, Pepe, Manilia, Cozza, Cestari), con separata votazione palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

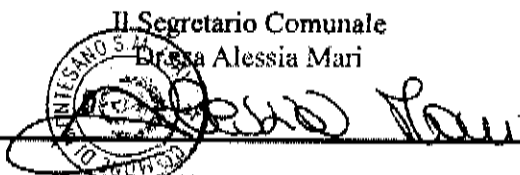
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Rinaldi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Alessia Mari

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Montesano sulla Marcellana 20/01/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Alessia Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-(X) è stata affissa all'Albo dal 20/01/2017 pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana li 20/01/2017

Il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

Vista la Legge Costituzionale 18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2016

-(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana li 20/01/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Alessia Mari



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM);
E - 06/02/2017 - Prot. N. 0000771 -



UTC

COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

Prot. 567 del 30 GEN. 2017

Al Comune di Sant'Arsenio

c.a. Sindaco

Piazza Domenico Pica 1

SANT'ARSENIO (SA)

Oggetto: Invio atto deliberativo n. 03 del 2017 – "Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica-Comune di Sant'Arsenio".

Con la presente si trasmette alla S.v. copia della delibera di Consiglio comunale citata in oggetto assunta dall'Organo consiliare di questo ente il 03.01.2017 anche allo scopo di rendere edotti gli organi ivi citati di quanto nella predetta seduta determinato.

Cordiali saluti

PCR Il Sindaco
Luzzolino Pasquale

51



COMUNE DI ATENA LUCANA

(PROVINCIA DI SALERNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 03/2017

Oggetto: Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica-Comune di Sant'Arsenio-Determinazioni.

L'anno duemiladiciassette il giorno Tre del mese di Gennaio alle ore **11,29**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria (1^a convocazione)**

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

| PRESENTI: | ASSENTI: |
|------------------------|----------------------|
| x IUZZOLINO Pasquale | IUZZOLINO Pasquale |
| x ANNUNZIATA Sergio | ANNUNZIATA Sergio |
| x LACERRA Francesco | LACERRA Francesco |
| x CAPORALE Gaetano | CAPORALE Gaetano |
| x SICILIANO Michelina | SICILIANO Michelina |
| x MANZOLILLO Francesco | MANZOLILLO Francesco |
| x VERTUCCI Luigi | VERTUCCI Luigi |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **La Marca Loredana**.

Il Sindaco **Sig. Iuzzolino Pasquale** in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, hanno espresso parere :

il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e correttezza amministrativa art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Il Responsabile dell'area amm.va: non necessita

il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Il Responsabile Area finanziaria: non necessita

☒

Interventi:

Il Sindaco espone che si intendeva realizzare una Centrale per la produzione del biometano dando mandato alla comunità montana con deliberato n. 31 del 2015 di seguito al quale il comune di Sant'Arsenio assegnava n. 06 lotti dell'area PIP alla centrale del biometano.

Il fine era diverso da quello nostro in termine di proporzione e difatti, afferma il Sindaco, avendolo loro proporzionato a 60.000. Le iniziative, illustra, andavano discusse sul territorio. Aggiunge che si farà delibera come territorio del Vallo del Diano di continuare l'iter per la costruzione della nostra centrale chiedendo al commissario di annullare la procedura di realizzazione della centrale a biometano.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

VISTO:

- La Delibera del Consiglio Comunale di Sant'Arsenio n.31 del 28/12/2015
- La deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n.86 del 10/11/2016 che assegnato alla società Biometano Salernitano srl n.6 lotti in area PIP in località Fosso del Mulino per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

CONSIDERATO che:

- Il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, di cui alle delibere sopra, prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
- Nessun Comune del Vallo di Diano, eccetto Sant'Arsenio, è stato coinvolto, né formalmente né informalmente, alla condivisione dell'autorizzazione di un impianto, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio ma chiaramente coinvolge l'intero comprensorio del Vallo di Diano;
- In data 30.03.2015 veniva convocata la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano, in cui si prendeva atto, da parte dei Sindaci presenti, della possibilità progettuale della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento" per una quantità adeguata al comprensorio valdianese;
- In quella sede i Sindaci confermavano l'interesse alla realizzazione dell'opera e su invito del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano hanno aderito alla richiesta di deliberare nei rispettivi organi amministrativi;
- In data 14.07.2015, in attuazione, alla delibera di G.C. N. 75 del 07/07/2015 della comunità Montana Vallo di Diano, (con la quale è stato disposto di farsi carico degli adempimenti progettuali per il recupero del finanziamento di euro 1593286,06 da parte del MISE, ed è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico della stessa Comunità Montana per la progettazione dell'infrastruttura), l'Ufficio Tecnico della stessa Comunità Montana per la progettazione dell'infrastruttura, l'Ufficio Tecnico, considerato l'alto contenuto professionale specialistico richiesto dalla progettazione dell'infrastruttura, a seguito di un'adeguata indagine di mercato ed in conformità del combinato disposto degli artt.91 c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006 e del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della C.M. Vallo di Diano istituiva un gruppo di progettazione che ha redatto la presente relazione e gli elaborati tecnici ad essa allegati per la realizzazione del PRIMO STRALCIO FUNZIONALE del progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE

ENERGETICA DELLA FORSU DEL COMPRESORIO DEL PATTO TERRITORIALE VALLO DI SIANO E BUSSENTO;

- la realizzazione del primo stralcio funzionale, consentirà , inoltre, di avviare immediatamente una procedura in project financing , come disciplinato degli artt. 153-160 del DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N.163 e s.m.i , per affidare ad un concessionario la realizzazione della restante parte dell'impianto;
- con avviso pubblico, a seguito della DGR 381/2015 , la GIUNTA regionale della Campania – Assessore all'Ambiente – Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema – inviata le Amministrazioni Comunali interessate a presentare manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti di compostaggio privilegiando lotti aree PIP di circa 20000mq e prevedendo un carico di rifiuti di gran lunga superiore a quanto produce il Vallo di Diano;
- In fronte di tale avviso, in sede di Conferenza dei sindaci, si riteneva attendere la costruzione dell' ATO e dei SAD comprensoriali, prima di offrire la disponibilità della realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti che da comprensoriale poteva trasformarsi in regionale;
- il Vallo di Diano si sta autodeterminando , a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
- le amministrazioni comunali si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta , avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- che tra maggio e luglio 2016 le predette Amministrazioni Comunali hanno partecipato ad un Laboratorio sulla gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, promosso da IFEL (Istituto per la Finanza e l' Economia Locale) nell'ambito del progetto ANCU – Ministero dell'Ambiente "Campania Differenzia", e che tra le predette Amministrazioni è emersa la volontà di elaborare una proposta operativa per la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale (SAD) denominato "EcoDiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della L.R. Campania 14/2016;
- si è determinato di istruire presso la Comunità Montana Vallo di Diano il Gruppo di Lavoro sopra richiamato, che avrà tra le proprie finalità quella di elaborare una proposta motivata per la costituzione del SAD "EcoDiano" ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/2016; il gruppo di Lavoro dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni della sua costituzione; la Comunità Montana Vallo di Diano costituirà una struttura organizzativa per la conduzione delle attività;
- che la conferenza dei sindaci , all'uopo convocata in data 19/12/2016, previa richiesta del costituito Comitato "No Biometano" di Sant'Arsenio , si è determinata nel proporre, a tutti i Comuni, l'adozione di un atto deliberativo, per confermare quanto fatto in precedenza e patrocinare altre iniziative a difesa del territorio;

RITENUTO:

- di poter condividere l'iter finora condotto per il finanziamento di " Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";
- il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

Tutto ciò premesso e non necessitando i pareri di regolarità tecnica e contabile essendo atto di natura politica

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. Di prendere atto dell'iter finora condotto per il finanziamento "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento"
2. Di prendere atto che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della legge regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
3. Di determinarsi negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant'Arzenio che prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno)
4. Di rientrare che l'opera prevista in Sant'Arzenio sia incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico
5. Di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arzenio di valutare, alla luce delle argomentazioni espresse in premessa, la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela in merito alla Delibera di Giunta Comunale n.86 del 10.11.2016 del medesimo Ente, che abbia la finalità di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4D.Lgs. 267/2000



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
(F.to Pasquale Iuzzolino)

Il Segretario comunale
(F.to La Marca Loredana)

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario comunale
(F.to La Marca Loredana)

Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

(X) Si certifica che la su estesa deliberazione e' divenuta efficace per la immediata esecutività

Dalla residenza comunale, li _____

Il Segretario comunale
(F.to La Marca Loredana)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li 26/01/2017

Il Segretario comunale
(F.to La Marca Loredana)





Citta' di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

Tel. 0975/525211 - Fax 0975/525268

CODICE FISCALE 00802010869

OGGETTO: Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della Forsu nel Comune di Sant'Arsenio.

**AL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DEL COMUNE DI SANT'ARSENIO**

Nel trasmettere in allegato la deliberazione n.5 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 gennaio 2017, relativa all'oggetto, si chiede di valutare, alla luce delle argomentazioni espresse nella premessa dell'atto deliberativo stesso, la possibilita' di adottare un provvedimento in autotutela in merito alla delibera di Giunta Comunale di Sant'Arsenio n.86 del 10/11/2016, che abbia la finalita' di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Avv. Francesco CAVALLONE




COMUNE DI SALA CONSILINA

Prot. N. 00001959/2017

del 03-02-2017

Prot. in PARTENZA

SINDACO



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 09/02/2017 - Prot. N. 0000869 -

61



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
numero 5 del 27-01-2017

OGGETTO: CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DA DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN SANT'ARSENIO - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Gennaio con inizio alle ore 17:20 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente **STABILE MARIA** che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze | N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|----|---------------------|-------------|----------|----|---------------------|-------------|----------|
| 1 | CAVALLONE FRANCESCO | SINDACO | Presente | 10 | SPOLZINO NICOLA | CONSIGLIERE | Assente |
| 2 | LOMBARDI GELSOMINA | ASSESSORE | Presente | 11 | DI DOMENICO ANGELA | CONSIGLIERE | Presente |
| 3 | GIORDANO LUIGI | ASSESSORE | Presente | 12 | FARINA OLGA | CONSIGLIERE | Presente |
| 4 | LOPARDO ANTONIO | ASSESSORE | Presente | 13 | SANTARSIERE ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 6 | GAROFALO VINCENZO | ASSESSORE | Presente | 14 | COLUCCI GIUSEPPE | CONSIGLIERE | Presente |
| 6 | FERRARI DOMENICA | ASSESSORE | Presente | 15 | GALIANO MICHELE | CONSIGLIERE | Presente |
| 7 | SANTORIELLO MICHELE | CONSIGLIERE | Presente | 16 | CARDANO LUIGI | CONSIGLIERE | Presente |
| 8 | GALLO ELENA | CONSIGLIERE | Presente | 17 | SPINELLI ANTONIO | CONSIGLIERE | Presente |
| 9 | STABILE MARIA | CONSIGLIERE | Presente | | | | |

PRESENTI: 16 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **PISANO LUCIO** che provvede alla redazione del presente verbale

VISTO:

OB7 La Delibera di Consiglio del Comune di Sant'Arsenio n.31 del 28/12/2015;

OB7 La deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n.86 del 10/11/2016 che ha assegnato alla società Biometano Salernitano srl n.6 lotti in area PIP in località Fosso del Mulino per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

CONSIDERATO che:

OB7 il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, di cui alle delibere sopra, prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);

OB7 nessun Comune del Vallo di Diano, eccetto Sant'Arsenio, è stato coinvolto, né formalmente né informalmente, alla condivisione dell'autorizzazione di un impianto, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio ma chiaramente coinvolge l'intero comprensorio del Vallo di Diano;

OB7 in data 30.03.2015 veniva convocata la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano, in cui si prendeva atto, da parte dei Sindaci presenti, della possibilità progettuale della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento" per una quantità adeguata al comprensorio valdianese;

OB7 in quella sede i Sindaci confermavano l'interesse alla realizzazione dell'opera e su invito del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, hanno aderito alla richiesta

- OB7 a fronte di tale Avviso, in sede di Conferenza dei Sindaci, si riteneva attendere la costituzione dell'ATO e dei SAD comprensoriali, prima di offrire la disponibilità della realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti che da comprensoriale poteva trasformarsi in regionale;
- OB7 il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
- OB7 le amministrazioni comunali si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- OB7 tra maggio e luglio 2016 le predette Amministrazioni Comunali hanno partecipato ad un Laboratorio sulla gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, promosso da IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) nell'ambito del progetto ANCU -Ministero dell'Ambiente "Campania Differenzia", e che tra le predette Amministrazioni è emersa la volontà di elaborare una proposta operativa per la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale (SAD) denominato "EcoDiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della L.R. Campania 14/2016;
- OB7 si è determinato di istituire presso la Comunità Montana Vallo di Diano il Gruppo di Lavoro sopra richiamato, che avrà tra le proprie finalità quella di elaborare una proposta motivata per la costituzione del SAD "EcoDiano" ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/2016; il gruppo di Lavoro dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni della sua costituzione; la Comunità Montana Vallo di Diano costituirà una struttura organizzativa per la conduzione delle attività;
- OB7 la Conferenza dei Sindaci, all'uopo convocata in data 19/12/2016, previa richiesta del costituito Comitato "No Biometano" di Sant'Arsenio, si è determinata nel proporre, a tutti i Comuni, l'adozione di un atto deliberativo, per confermare quanto fatto in precedenza e patrocinare altre iniziative a difesa del territorio;

DATO ATTO che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

RITENUTO di poter condividere l'iter finora condotto per il finanziamento di "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";

P R O P O N E

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. Di prendere atto dell'iter finora condotto per il finanziamento "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento".
2. Di prendere atto che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale

svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

3. Di determinarsi negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant'Arsenio che prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
4. Di ritenere che l'opera prevista in Sant'Arsenio sia incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico;
5. Di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio di valutare, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela in merito alla Delibera di Giunta Comunale n.86 del 10/11/2016 del medesimo Ente, che abbia la finalità di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Sentiti i seguenti interventi:

-Il SINDACO relaziona in merito all'argomento. Precisa che il Comune di Sant'Arsenio ha rilasciato un'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fuori norma e fuori misura, perché una misura calibrata per il nostro territorio e' quella di 15 tonnellate e non 60mila. Evidenzia che anche sulla nuova istanza presentata dalla SHELL si è deciso di promuovere un'azione comune tecnica e giuridica. Ritiene che la difesa del territorio va fatta in maniera forte ed univoca preannunciando che vi sarà una seduta del Consiglio Comunale per adottare apposito atto in tale senso.

-Il Consigliere SANTARSIERE evidenzia che la Comunità Montana non può più accedere ai finanziamenti e che il Piano Regionale non prevede impianti di tal genere nel nostro territorio. Come Gruppo consiliare propone l'individuazione di un sito alternativo a quello del Comune di Sant'Arsenio, di effettuare sopralluoghi presso impianti già esistenti per verificarne il buon funzionamento, l'assunzione dell'impegno dei Comuni del Vallo e del Parco degli Alburni e del Cilento e Vallo di Diano a conferire i rifiuti all'impianto. Ritiene che bisogna stabilire i controlli e che una volta verificata la non pericolosità dell'impianto, trarne i vantaggi, come la ripartizione delle royalties e del risparmio energetico per favorire lo sviluppo di fonti alternative. Consegna un documento contenente più specificamente le proposte appena enunciate da allegare alla delibera in esame.

-Il Consigliere COLUCCI ritiene che la delibera, in esame e da considerarsi quale atto politico, mentre sarebbe stato opportuno ricorrere al TAR. Ritiene tuttavia che non si può andare contro l'autonomia di un Ente a danno di un imprenditore. Non si può dire no "perché non ci piace quello che ha fatto Sant'Arsenio", senza essere a conoscenza del progetto. Evidenzia che anche la Consac Infrastrutture s.p.a., di cui il Comune di Sala Consilina è socio, ha ottenuto un finanziamento di oltre 15milioni di euro per la realizzazione di un impianto in uno dei Comuni del Parco di dimensione enormi rispetto a quello di Sant'Arsenio. Ribadisce che non si conosce il progetto.

-L'Assessore GAROFALO riferisce che il Sindaco del Comune di Sant'Arsenio ha partecipato alle riunioni tenutesi presso la Comunità Montana per discutere della questione, nelle quali era emerso che l'impianto sarebbe stato molto più ridotto rispetto a quello poi autorizzato. Dichiaro che trattandosi di un argomento delicato, si ritiene sbagliato dare ai privati la gestione di tali impianti.

-Il Consigliere COLUCCI evidenzia che dal BURC del gennaio 2017 non risulta alcun finanziamento per Sala Consilina.

-L'Assessore GAROFALO riferisce che l'Amministrazione non ha ritenuto di partecipare a quel bando perché altrimenti sarebbe stato costretto a realizzare un impianto di compostaggio di notevole dimensioni, non adeguato al nostro territorio.

-Il SINDACO precisa che il problema è di metodo e di merito. Nel metodo, condanna il comportamento del Comune di Sant'Arsenio che ha partecipato pure alle riunioni della Comunità Montana e poi ha deciso da solo. Nel merito l'Amministrazione di Sala Consilina sin dall'inizio non ha ritenuto di partecipare al finanziamento per un impianto calibrato per 30 mila tonnellate e ancor di più per quello di 60mila. Sottolinea l'unità del territorio sull'argomento.

Si dà atto che alle ore 19,10 si allontana dall'aula il Vice Sindaco Luigi Giordano. I Consiglieri Comunali presenti in aula pertanto sono 15.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Dato atto che sul presente provvedimento di mero indirizzo non è stato espresso alcun parere sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 15

- Voti favorevoli n.: 10

- Voti contrari n.: 4 (consiglieri comunali Antonio Santarsiere, Antonio Spinelli, Giuseppe Colucci, Luigi Cardano)

- Astenuti n.1 (consigliere comunale Michele Galiano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 15

- Voti favorevoli n.: 10

- Voti contrari n.: 4 (consiglieri comunali Antonio Santarsiere, Antonio Spinelli, Giuseppe Colucci, Luigi Cardano)

- Astenuti n.1 (consigliere comunale Michele Galiano)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Non Necessario** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Lì, 24-01-2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr. Lucio Pisano

"Nessuno si salvà da solo"

Tutti parlano da sempre del Vallo di Diano come un territorio da amministrare con visione organica, da Auletta a Sanza a Casalbuono, quale unico modo per promuovere lo sviluppo delle singole comunità locali.

E tutti sono d'accordo sull'obiettivo strategico, da perseguire nel Vallo: la salvaguardia del territorio, la quale è un dovere morale e un lascito di civiltà, verso chi avrà l'eguale privilegio di abitarvi; ma altresì è il presupposto per migliorare le condizioni di vita delle nostre zone.

L'impianto per la produzione di biometano da FORSU, da realizzare a Sant'Arsenio, costituisce a riguardo l'ennesima occasione perduta.

Il Comune ha approvato ciò che finora gli è stato richiesto dall'impresa interessata, senza confrontarsi con nessun Ente istituzionale del Vallo e, per quanto è dato sapere, neppure con i cittadini di Sant'Arsenio.

Ne è scaturita una serie di equivoci, di cui subito si sono impadroniti i "professionisti dell'arretratezza"; in più si rischia la solita palude di veti, ricorsi e condizionamenti, che tanto allontanano dal Vallo, chiunque abbia spirito d'iniziativa.

E' bene dire, senza mezzi termini, che la trasformazione in gas dei rifiuti organici è la soluzione più sicura e responsabile per il problema dei rifiuti, a meno che si continui a s/ragionare nell'ottica che il giardino del vicino ha sempre l'erba più verde ... dove scaricare la propria immondizia; e che degli enormi maggiori costi, derivanti dal mandare altrove i rifiuti di casa, possa continuare a farsi carico "Pantalone".

Non a caso l'Ente Comunità Montana aveva elaborato un progetto per un impianto di biogas da FORSU nell'area Industriale di Sala Consilina.

Il biometano rappresenta l'evoluzione del biogas da FORSU, in termini di redditività, perché assicura margini maggiori, ma anche di tutela ambientale, perché non prevede alcuna fase di combustione.

Purtroppo la lentezza dei Pubblici Amministratori nel realizzare le buone idee (quasi sempre di altri) ha lasciato spazio, come è giusto che sia, all'iniziativa privata.

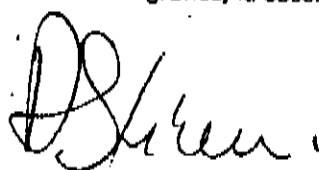
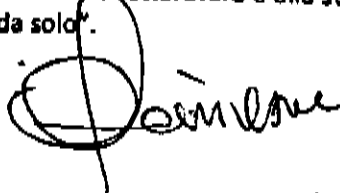
Proviamo allora a "pensare positivo", trasformando un'occasione perduta in un'occasione trovata.

A. L'iter per l'approvazione dell'impianto di biometano a Sant'Arsenio, d'ora in poi sia regolato con le seguenti modalità, da condividere unanimemente in seno a tutti gli Enti istituzionali del Vallo:

1. Individuazione di un sito alternativo alla zona industriale di Sant'Arsenio (come quello indicato dalla Comunità Montana), per la localizzazione dell'impianto, qualora presenti caratteristiche migliori.
2. Visite organizzate, per Amministratori e cittadini, a uno o più impianti analoghi funzionanti, prima della conferenza dei servizi.
3. Sottoscrizione con l'impresa interessata di un programma di verifiche periodiche all'impianto, durante il ciclo di produzione, su richiesta degli Enti istituzionali che lo richiedano.
4. Assunzione dei Comuni del Vallo e del Parco degli Alburni Cilento e Vallo di Diano dell'impegno a conferire i rifiuti FORSU all'impianto.
5. Ripartizione delle cd. royalties, per una parte a favore del Comune, dove abbia sede l'impianto, per un'altra, in base a quanto conferito da ogni Comune.
6. Vincolo sull'investimento delle royalties in attività di risparmio energetico per favorire lo sviluppo di fonti alternative.

B. La gestione di qualsiasi problema di dimensione ultracomunale, sia affidata a una Consulta permanente, da istituire presso l'Ente Comunità Montana; con impegno a investirla prontamente di ogni iniziativa nel Vallo a riguardo, attraverso apposite deliberazioni di tutti gli Organi Istituzionali, dove sia espressamente ribadito che la violazione di siffatta "buona pratica" costituisce in sé violazione del mandato ricevuto dai cittadini.

Non lasciamo alla letteratura e alla sua trasposizione cinematografica, la coscienza e il valore che "nessuno si salva da solo".



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to STABILE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 01-02-2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line per cui la stessa:

☐ è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

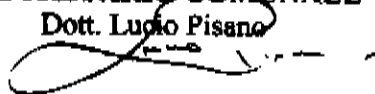
Li, 1/2/2017

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 1/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano





Copia

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 31/01/2017

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO DI GESTIONE ANAEROBICA DELLA FORSU IN SANT'ARSENIO - DISCUSSIONE E DETERMINAZIONE |
|-----------------|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti dieci nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Consigliere **Giuseppina SALERNO**, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

| Nominativo e carica | Presente |
|---|-----------------|
| QUARANTA DOMENICO - Sindaco | Si |
| PAGLIARULO ANTONIO - Consigliere | Si |
| ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco | No |
| AROMANDO PIERA - Consigliere | Si |
| CRISCI ANDRES MIGUEL - Consigliere | Si |
| SALERNO GIUSEPPINA - Consigliere | Si |
| DI BENEDETTO ANGELO - Consigliere | Si |
| MARMO PIETRO - Consigliere | Si |
| GRAZIANO GIOVANNI - Consigliere | Si |
| ROMANO GIOVANNI - Consigliere | Si |
| COIRO GIUSEPPE - Consigliere | No |
| | |
| Totale Presenti | 9 |
| Totale Assenti | 2 |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE -DOTT.SSA MARIA CALIFANO.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

21

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del **SINDACO** che illustra la proposta deliberativa in atti e dichiara che questo Comune, confinante con il Comune di Sant' Arsenio, non è stato coinvolto né informato e che è necessario sensibilizzare il Commissario prefettizio del Comune di Sant' Arsenio, in quanto l'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano è sovradimensionato ed il traffico dei mezzi pesanti diventerebbe insostenibile per la rete stradale.

Il Consigliere **GIOVANNI GRAZIANO** dichiara di concordare con il Sindaco che è doveroso assumere un'iniziativa, trattandosi di un Comune confinante, ma evidenzia le sue perplessità, in quanto non abbiamo nessuna competenza e non possiamo annullare le deliberazioni del Comune di Sant' Arsenio, ritiene che il problema non è il sovradimensionamento, né l'aumento del traffico dei mezzi pesanti, ma che la raccolta differenziata non è adeguata. Chiede che il problema venga riportato negli ambiti istituzionali del Consorzio di Bacino. Dichiara che la proposta effettuata da un privato costituisce una sconfitta politica.

Il Consigliere **ANGELO DI BENEDETTO**, dichiara, invece, dichiara di vedere favorevolmente l'ingresso dei privati, in quanto non ritiene che il Consorzio di Bacino possa sostenere l'intervento.

Il Consigliere **ANDRES MIGUEL CRISCI** dichiara che l'impianto che dovrebbe sorgere nel Comune di Sant' Arsenio è una centrale che sfrutta la decomposizione dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica per la produzione di biogas che viene poi trasformato in biometano. Solo a fine novembre 2016 18 cittadini di Sant' Arsenio sono venuti a conoscenza che nell'area PIP in località Fosso del Mulino – Pozzo, di fronte al cimitero, erano stati assegnati 25.000 mq. circa ad una società privata per realizzare un impianto di digestione anaerobica della FORSU (Frazione organica dei rifiuti solidi urbani) con produzione di biometano. La costruzione di tale impianto non ha mai visto né il coinvolgimento dei cittadini né l'informazione agli stessi che, quindi, sono stati esclusi dal processo decisionale, tantomeno sono stati interessati gli Enti sovra comunali (Comunità Montana, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano). Il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica da realizzare nel Comune di Sant' Arsenio prevede il trattamento di 60.000 T/anno di rifiuti di natura organica mentre la produzione nel Vallo di Diano ammonta a circa 15.000/20.000 t/a quindi un terzo della potenzialità complessiva dell'impianto. Un impianto così sovradimensionato rispetto alla disponibilità di matrice prodotta in loco, comporta inevitabilmente una serie di problematiche associate al reperimento dei rifiuti (aumento del traffico veicolare, provenienza dei rifiuti da territori dove il livello di raccolta differenziata non è sempre adeguato) che ne abbassano notevolmente la sostenibilità ambientale. Non si tratta di essere contrari alla tecnologia delle energie rinnovabili che offrono una grande opportunità di valorizzare scarti di prodotti come i rifiuti organici, ma esistono dei criteri fondamentali per la sostenibilità ambientale legati, in particolare, ad una corretta progettazione. L'impianto da realizzare determinerebbe un aumento del traffico veicolare sul territorio del Comune di San Pietro al Tanagro, visto che verrebbe sottoposto al passaggio di mezzi pesanti lungo le vie interne con gravi disagi alla popolazione che vive lungo il percorso individuato.

Il Consigliere **GIOVANNI ROMANO** condivide quanto dichiarato dal consigliere Angelo Di Beneditto e si congratula con lui, non condivide, invece, quanto dichiarato dal Consigliere Andres Miguel Crisci. Dichiara, altresì, che il Consiglio Comunale di Sant' Arsenio ha deliberato ed è competente, che questo Comune non può interferire nell'attività del Comune di Sant' Arsenio.

Il Consigliere **ANTONIO PAGLIARULO** dichiara che sicuramente l'attraversamento dei mezzi pesanti comporterà problemi alla sicurezza stradale e che è necessario assumere una posizione che salvaguardi il territorio di questo Comune.

VISTE:

-La delibera di Consiglio del Comune di Sant'Arsenio n. 31 del 28.12.2015;

-La deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n.86 del 10.11.2016 che ha assegnato alla società Biometano Salernitano srl n. 6 lotti in area Pip in località fosso del Mulini per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di Biometano da digestione anaerobica della Forsu;

CONSIDERATO che :

-Il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano di cui alle delibere citate , prevede il trattamento di 60.000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas , una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano ed aree limitrofe;

-Trattasi di un impianto il cui impatto non può essere confinato ai limiti geografici di Sant'Arsenio , ma cointeressa in modo particolare il territorio del Comune di San Pietro al Tanagro confinante e in continuità urbanistica con il Comune di Sant'Arsenio;

-La conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano ha dato indirizzo di intraprendere un percorso progettuale di realizzazione di una centrale di gestione anaerobica per la valorizzazione energetica della Forsu del comprensorio valdianese e prevedendo il trattamento di rifiuti organici prodotti esclusivamente nel vallo di Diano;

- Il funzionamento dell'impianto , programmato per il trattamento di una quantità di rifiuti giornaliera di circa 250 tonnellate giornaliere, comporterebbe anche l'attraversamento della rete viaria ricadente nel Comune di San Pietro al Tanagro di un numero di mezzi pesanti incompatibile con gli standard tipici di un paese di piccole dimensioni con sicure prospettive di disagi e compromissione della sicurezza stradale;

- Non risultano essere state intraprese iniziative di coinvolgimento ed informazione nei confronti del Comune di San Pietro al Tanagro relative al percorso di viabilità dei mezzi pesanti che dovranno trasportare i rifiuti alla centrale prima dell'adozione degli atti amministrativi che hanno dato avvio alla procedura di assegnazione dei lotti , iniziativa oltremodo opportuna al fine di sentire l'amministrazione del Comune interessato dal traffico di mezzi pesanti;

Ritenuto:

3

- Che il trattamento dei rifiuti organici possa essere effettuato efficientemente attraverso la costituzione di impianti di digestione anaerobica ma che la programmata realizzazione dell'impianto de quo non si adatta per dimensioni e tipologia ai nostri territori ;
- Che non è stata avviata dall'amministrazione di Sant'Arsenio nessuna campagna di informazione delle popolazioni direttamente interessate su un argomento che riguarda interessi collettivi che per loro natura hanno dimensione ultra-individuale;

Il consigliere Giovanni Romano non prende parte alla votazione;

Votanti:Quaranta Domenico, Pagliarulo Antonio, Aromando Piera, Crisci Andres Miguel, Salerno Giuseppina, Di Benedetto Angelo, Marmo Pietro, Graziano Giovanni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Per i motivi espressi in premessa determinarsi negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant' Arsenio che prevede il trattamento di circa 60 mila tonnellate annue di rifiuti di natura organica per la produzione di biogas ritenendo tale impianto sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'intero territorio valdianese ed aree limitrofe e/o omogenee ;
- Di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio di valutare , alla luce delle considerazioni fin qui espresse, ogni iniziativa che riterrà utile al fine di tutelare il territorio e la sicurezza stradale che risulterebbero inevitabilmente violati e compromessi in caso di avvio della realizzazione di un impianto così come descritto nelle premesse;
- Di avviare una proficua interlocuzione con gli organi Sovracomunali al fine di avviare un processo concertato di sfruttamento delle energie alternative utili al territorio e compatibili con le peculiarità tipiche dei luoghi;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to: (Giuseppina Salerno)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dott.ssa Maria Califano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il 09-feb-2017 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

Sant Pietro al Tanagro, li 09-feb-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: (Dott.ssa Maria Califano)

ESEGUIBILITÀ

[] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Maria Califano.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Pietro al Tanagro, 09-feb-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Califano



Comunità Montana "Vallo di Diano"

Viale Certosa snc , 84034 Padula (SA) - Tel 0975-577111 - Cod. Fisc. 83002020655

Sito web: www.montvaldiano.it

PEC: posta@pec.montvaldiano.it

PEC

Comunità Montana Vallo di Diano

PADULA

**Prot. 2017 /0000948 Uscita
del 17/02/2017**

dest.: COMUNE DI SANT'ARSENIO

Dott.ssa Ada Ferrara
Commissario Prefettizio
84037 Comune Sant'Arsenio (Sa)

Oggetto: Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della forsu.

Con riferimento all'oggetto si trasmette in allegato:

- copia delibera di G.c. n. 10/2017;

Si resta in attesa delle V.s. determinazioni e si porgono distinti saluti.



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 20/02/2017 - Prot. N. 0001117 -



Il Presidente
Aron. Raffaele Accetta

biometano - Sant'Arsenio

81



**COMUNITA' MONTANA
"VALLO DI DIANO"**

84034 PADULA (SA) - Viale Certosa

COPIA

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNITARIA

| | |
|------------------------|--|
| Verbale n. 10 del Reg. | OGGETTO: Centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della forsu in Sant'Arsenio.- Determinazioni. |
| del 28/01/2017 | |
| Prot. n. | |
| Del | |

L'anno 2017 il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 10,15 nella sede comunitaria, si è riunita la Giunta Comunitaria convocata con apposito avviso.

Sono presenti:

| | | |
|----------|---------|------------|
| Raffaele | Accetta | Presidente |
| Elena | Gallo | Assessore |
| Gaetano | Spano | Assessore |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
|----------|---------|

X

X

X

Partecipa il segretario generale Dott.ssa Maria Rosaria Del Regno, incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Presidente Arch. Raffaele Accetta

Constatato legale il numero degli interventi il Presidente dichiara aperta la seduta e invita la G.C. a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato

La Giunta Comunitaria

VISTO:

- La Delibera di Consiglio del Comune di Sant'Arsenio n.31 del 28/12/2015;
- La deliberazione di Giunta Comunale del medesimo Ente n.86 del 10/11/2016 che ha assegnato alla società Biometano Salernitano srl n.6 lotti in area PIP in località Fosso del Mulino per complessivi 25.455,66 mq ai fini della realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

CONSIDERATO che:

- il progetto relativo all'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano, di cui alle delibere sopra, prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
- Nessun Comune del Vallo di Diano, eccetto Sant'Arsenio, è stato coinvolto, né formalmente né informalmente, alla condivisione dell'autorizzazione di un impianto, il cui impatto non può essere confinato ai soli limiti geografici di Sant'Arsenio ma chiaramente coinvolge l'intero comprensorio del Vallo di Diano;
- In data 30.03.2015 veniva convocata la Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Vallo di Diano, in cui si prendeva atto, da parte dei Sindaci presenti, della possibilità progettuale della "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento" per una quantità adeguata al comprensorio valdianese;
- In quella sede i Sindaci confermavano l'interesse alla realizzazione dell'opera e su invito del Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, hanno aderito alla richiesta di deliberare nei rispettivi organi amministrativi;
- In data 14.07.2015, in attuazione, alla delibera di G.C. N 75 del 07/07/2015 della comunità Montana Vallo di Diano, (con la quale è stato disposto di farsi carico degli adempimenti progettuali per il recupero del finanziamento di euro 1593286,06 da parte del MISE ai fini della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione della FORSU, ed è stato dato incarico all'Ufficio Tecnico della stessa Comunità Montana per la progettazione dell'infrastruttura), l'Ufficio Tecnico, considerato l'alto contenuto professionale specialistico richiesto dalla progettazione dell'infrastruttura, a seguito di un'adeguata indagine di mercato ed in conformità del combinato disposto degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della C.M. Vallo di Diano istituiva un gruppo di progettazione che ha redatto la presente relazione e gli elaborati tecnici ad essa allegati per la realizzazione del PRIMO STRALCIO FUNZIONALE del progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DELLA FORSU DEL COMPENSOARIO DEL PATTO TERRITORIALE VALLO DI DIANO E BUSSENTO;
- la realizzazione del primo stralcio funzionale, consentirà, inoltre, di avviare immediatamente una procedura in project financing, come disciplinato degli artt. 153- 160 del DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 e s.m.i., per affidare ad un concessionario la realizzazione della restante parte dell'impianto;
- Con Avviso pubblico, a seguito della DGR 381/2015, la Giunta Regionale della Campania – Assessore all'Ambiente – Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema – invitata le Amministrazioni Comunali interessate a presentare manifestazione di interesse per la

localizzazione di impianti di compostaggio privilegiando lotti aree PIP di circa 20000mq e prevedendo un carico di rifiuti di gran lunga superiore a quanto produce il Vallo di Diano;

- A fronte di tale Avviso, in sede di Conferenza dei Sindaci, si riteneva attendere la costituzione dell'ATO e dei SAD comprensoriali, prima di offrire la disponibilità della realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti che da comprensoriale poteva trasformarsi in regionale;
- Il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
- Le amministrazioni comunali si sono più volte confrontate sul tema attraverso i propri rappresentanti, approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione della funzione comunale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- Che tra maggio e luglio 2016 le predette Amministrazioni Comunali hanno partecipato ad un Laboratorio sulla gestione associata dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, promosso da IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) nell'ambito del progetto ANCU - Ministero dell'Ambiente "Campania Differenzia", e che tra le predette Amministrazioni è emersa la volontà di elaborare una proposta operativa per la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale (SAD) denominato "EcoDiano" ai sensi e per gli effetti dell'art.24 della L.R. Campania 14/2016;
- Si è determinato di istituire presso la Comunità Montana Vallo di Diano il Gruppo di Lavoro sopra richiamato, che avrà tra le proprie finalità quella di elaborare una proposta motivata per la costituzione del SAD "EcoDiano" ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/2016; il gruppo di Lavoro dovrà concludere i propri lavori entro 30 giorni della sua costituzione; la Comunità Montana Vallo di Diano costituirà una struttura organizzativa per la conduzione delle attività;

RITENUTO:

- di poter condividere l'iter finora condotto per il finanziamento di "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento";
- Il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;

Dato atto che non sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del Tuel - trattandosi di atto di indirizzo politico amministrativo

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati ed approvati,

1. Di prendere atto dell'iter finora condotto per il finanziamento "Realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la valorizzazione energetica della FORSU del comprensorio del Patto Territoriale Vallo di Diano e Bussento".

2. Di prendere atto che il Vallo di Diano si sta autodeterminando, a seguito della Legge Regionale 26.05.2016 n.14 "Norme di attuazione della normativa nazionale" prevedendo la costituzione di un Sub Ambito Distrettuale che rappresenti una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi in un'ottica di ottimizzazione del ciclo o di segmenti funzionali dello stesso;
3. Di determinarsi negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con produzione di biometano previsto nel Comune di Sant'Arsenio che prevede il trattamento di 60000 t/anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, una quantità media di gran lunga superiore a quanto producono in tal settore i Comuni del Vallo di Diano (circa 20000 t/anno);
4. Di ritenere che l'opera prevista in Sant'Arsenio sia incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico;
5. Di chiedere al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio di valutare, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa, la possibilità di adottare un provvedimento in autotutela in merito alla Delibera di Giunta Comunale n.86 del 10/11/2016 del medesimo Ente, che abbia la finalità di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio;
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000.

F.to Il Presidente
Arch. Raffaele Accetta

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosaria Del Regno

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

16 FEB 2017

16 FEB 2017

Padula,

F.to Il segretario generale
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/1/2017 ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Padula, 28 gennaio 2017

F.to Il segretario generale
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno



La presente copia è conforme all'originale in atti.

Il segretario generale
dott. ssa Maria Rosaria Del Regno

[Handwritten signature]



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 024 del 22.12.2016

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI BIOGAS NEL COMUNE DI SANT'ARSENIO: PROVVEDIMENTI.


L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 11.55 presso la Sala Consiliare nella Certosa di Padula, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in seduta pubblica, legittimamente insediato, nelle persone dei Signori :

PRESENTI

| | | | |
|--|-------------|-------------|----|
| • 1) Tommaso | PELLEGRINO | Presidente | SI |
| • 2) Natalino | BARBATO | Consigliere | NO |
| • 3) Rosario | CARIONE | Consigliere | SI |
| • 4) Beniamino | CURCIO | Consigliere | SI |
| • 5) Cono | D'ELIA | Consigliere | SI |
| • 6) Ferdinando | DELLA ROCCA | Consigliere | SI |
| • 7) Maria Cristina | GIOVAGNOLI | Consigliere | SI |
| • 8) Vincenzo | INVERSO | Consigliere | SI |
| • 9) Emanuele Giancarlo | MALATESTA | Consigliere | SI |
| Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti | | | |
| • Matteo | CIANFLOCCA | Presidente | NO |
| • Mario | LANGONE | Componente | NO |
| • Giuseppe | PALLADINO | Componente | NO |

E' presente il Presidente della Comunità del Parco - Dott. Salvatore Iannuzzi.

Presiede la seduta il Dott. Tommaso Pellegrino - Presidente. Assume le funzioni di Segretario il direttore f.f. Giovanni Ciao assistito dalla Dott.ssa Elena Petrone.



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO

che, con nota del 13.12.2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 16491/2016, il Presidente del Comitato Nobiometano ha comunicato che l'Amministrazione comunale di Sant'Arsenio con Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2015 e Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 10.11.2016 ha assegnato alla società "Biometano Salernitano srl" n. 6 lotti in area PIP in località "Fosso del Mulino" di Sant'Arsenio, per complessivi 25.445,66 mq, per la realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU;

che la predetta nota evidenzia una serie di criticità a valenza socio-economica e ambientale legate all'insediamento del predetto impianto; l'istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica - conservazione Natura dell'Ente Parco allegata alla presente, che illustra le vicende relative all'argomento in oggetto;

sulla base di quanto riportato nell'istruttoria a firma del Responsabile dell'Area Tecnica - Conservazione Natura, che il progetto risulta presentato alla regione Campania, per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in data 29.11.2016, acquisito al protocollo della Regione n. 776854, e attualmente non risulta consultabile;

PRESIDENTE

Pellegrino fa presente che è stato redatto, da parte del Comitato Nobiometano, un documento dettagliato corredato da uno studio approfondito sull'area di ubicazione dell'impianto e sulle dimensioni dello stesso, che destano non poche perplessità. Tale documento, che ha raccolto ben 1200 firme, evidenzia una volontà forte della comunità locale, di contrarietà alla realizzazione dell'impianto in argomento. L'area interessata si trova non solo nel centro cittadino, ma anche in area contigua del Parco. La contrarietà non è rivolta all'impianto in quanto tale, ma alla localizzazione ed alle dimensioni eccessive rispetto alle esigenze del territorio;

CONSIDERATO

che, il sito è posto, a meno di due chilometri, in linea d'aria, dai confini dell'Ente Parco e dal SIC IT 8050033 (denominato dei Monti Alburni), nell'Area Contigua del P.N.C.V.D.A. (per come perimetrata con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000);

che il deposito di rifiuti, funzionale all'esercizio di un siffatto impianto, determina innegabili impatti sulla qualità dell'aria per "la fuoriuscita di miasmi nauseabondi" e costituisce una irresistibile attrazione per specie animali alloctone, in grado di adattarsi ad ambienti trasformati e popolati dagli esseri umani e determinerebbe squilibri non solo a carico delle specie preda ma anche dei competitori selvatici, come il lupo (*Canis lupus*), che di contro è una specie altamente protetta;

EVIDENZIATO

che un'area naturale protetta di rilievo nazionale, caratterizzata dall'alta presenza di biodiversità, rappresenta oggi un sito di importanza nazionale non soltanto per i valori naturali, storici e paesaggistici ivi conservati ma anche per la produzione di beni e servizi ecosistemici (aria, acqua, etc...) a favore della collettività;

CONSIGLIERE

che la scelta di allocare un siffatto impianto nelle sue vicinanze rappresenta una minaccia, anche solo potenziale, di tali beni e servizi;

Carione ritiene necessario doversi dotare di un Regolamento nel quale disciplinare la produzione di energie alternative in Area Parco, per non ritrovarsi a manifestare oggi il dissenso per la centrale di biomassa di Sant'Arsenio, e domani per quella nel Comune di Capaccio, della quale si discute da un po' di tempo e per la quale manifesta anche in questa sede il proprio forte dissenso;

RITENUTO

sulla base di quanto premesso e considerato, su proposta del Presidente Pellegrino, di manifestare la contrarietà dell'Ente Parco al progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU nel comune di Sant'Arsenio;

VISTO

la legge 394/91;

ACQUISITO

la proposta del Presidente;

il parere favorevole del Direttore dell'Ente Parco in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON VOTI

UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

CONSIDERARE

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;

PRENDERE ATTO

l'istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica – conservazione Natura dell'Ente Parco allegata alla presente, che illustra le vicende relative all'argomento in oggetto;

ESPRIMERE

la contrarietà dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni al progetto di realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU nel comune di Sant'Arsenio;

CHIEDERE

al Commissario del Comune di Sant'Arsenio di valutare la possibilità di sospendere in autotutela la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28.12.2015 e la Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 10.11.2016, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico; il Direttore dell'Ente per tutti gli atti inerenti e consequenziali.

INCARICARE

LIMITÉ INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI

Allegato alla delibera di C.D./G.C.
N. 024 del 12/2/2017
Il Funzionario

Area Supporto Direzione

Oggetto: **Opposizione alla realizzazione di un impianto di biogas nel comune di Sant'Arsenio: provvedimenti.**

Presupposti di fatto:

Si sottopone all'esame del Consiglio Direttivo l'istruttoria a firma del Responsabile dell'Area Tecnica - Conservazione Natura per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

Ragioni Giuridiche:

Riferimenti ad altro atto dell'amministrazione

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento.

Li 22.12.2016

Il Direttore f.f.
Giovanni Cioa





Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI

Allegato alla delibera n. 12/14 del 12/12/2016

N. 024

del 12/12/2016

Il Funzionario

Area Tecnica e Conservazione Natura

al Presidente dell'Ente Parco Nazionale del C.V.D.A.

OGGETTO: Relazione in merito alla nota prot. n.16491 del 19.12.2016

La dott.ssa Anna Maria Rizzo, in qualità di presidente del comitato cittadino "no biometano di Sant'Arsenio", con una lettera del 13.12.2016, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 16491 del 19.12.2016, ci informa che la dimissionaria Giunta Comunale del comune di Sant'Arsenio, con delibera n. 86 del 10/11/2016, ha ratificato una Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/12/2015, con cui sono stati assegnati alla società "Biometano Salernitano srl" n. 6 lotti in area PIP in località "Fosso del Mulino" di Sant'Arsenio, per complessivi 25.445,66 mq, per la realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU.

La nota si sofferma sugli impatti ambientali prodotti da un impianto destinato al trattamento di 60.000 t/anno, corrispondenti a 191,8 t/giorno, per 313 giorni/anno, di rifiuti speciali non pericolosi di natura organica ai fini della produzione di biogas, senza nulla dire in merito all'utilizzo del gas prodotto.

Da una ricerca in internet, il progetto risulta presentato¹ alla regione Campania, per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in data 29.11.2016, acquisito al protocollo della Regione n. 776854, è identificato con C.U.P. 7968, attualmente risulta in fase pre-istruttoria e non è consultabile.

In attesa di valutare il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale, che l'Autorità regionale competente in materia di V.I.A. dovrà trasmetterci, esprimiamo i nostri dubbi sulla scelta del sito in cui ubicare l'impianto. Il sito è posto, infatti, a meno di due chilometri, in linea d'area, dall'Area Naturale Protetta denominata Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni e dal SIC IT 8050033 (denominato dei Monti Alburni), nell'Area Contigua del P.N.C.V.D.A. (per come perimetrata con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000). Se, successivamente all'esame della documentazione progettuale, dovesse trovare conferma quanto descritto nella nota della dott.ssa Anna Maria Rizzo, sarà giusto far sentire la piena opposizione di questo Ente Parco all'impianto.

Oltre agli impatti prodotti dall'impianto sulla qualità dell'acqua - per la presenza in situ di una falda molto superficiale - e sulla qualità dell'aria - per "la fuoriuscita di miasmi nauseabondi", ben descritti nella nota della dott.ssa Rizzo; si aggiunga, che il deposito di rifiuti, funzionale all'esercizio di un siffatto impianto, costituisce una irresistibile attrazione per specie animali alloctone, in grado di adattarsi ad ambienti trasformati e popolati dagli esseri umani. Il gabbiano reale (*Larus cachinnans*) e la cornacchia grigia (*Corvus*

¹ vedi sito Regione Campania link <http://viavas.regione.campania.it/>



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoediano@alburni@pec.it
C.F. 93007990653



Parco Nazionale
del Cilento,
Vallo di Diano
e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI


Allegato alla delibera di D.D. n. 224 del 22/10/2016

N. 224 del 22/10/2016

Area Tecnica e Conservazione Natura

cornix), attratti come noto dai rifiuti, alternano l'alimentazione a base di rifiuti con la ricerca e la cattura di piccole prede, non ultime le covate di uccelli autoctoni, con la logica conseguenza di divenire, anche nel breve periodo, la specie aviaria dominante. Similmente l'incremento demografico di specie quali il ratto (*Rattus spp.*), i cani randagi e le volpi (*Vulpes vulpes*), determinerebbe squilibri non solo a carico delle specie preda ma anche dei competitori selvatici, come il lupo (*Canis lupus*), che di contro è una specie altamente protetta.

Un'area naturale protetta di rilievo nazionale, caratterizzata dall'alta presenza di biodiversità, rappresenta oggi un sito di importanza nazionale e comunitaria non soltanto per i valori naturali, storici e paesaggistici ivi conservati ma anche per la produzione, a favore della collettività, di beni e servizi ecosistemici (aria, acqua, etc...); la scelta di allocare un siffatto impianto nelle sue vicinanze con conseguente minaccia, anche solo potenziale, di tali beni e servizi si ritiene, dunque, da scongiurare.



Il Responsabile di Area
arch. Ernesto Alfano



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel.+390974719911 - Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
C.F. 93007990653



ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI

Allegato alla delibera n. 24 del 22/12/2016
N. 024 del 22/12/2016
Il funzionario

Prot. 16491 del 19/12/2016

**Al Presidente del PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI
Dott. Tommaso PELLEGRINO**

OGGETTO: Impianto di Digestione Anaerobica della Frazione Organica dei Rifiuti con Produzione di Biometano, località Fosse del Mulino – Sant'Arsenio

Egregio Presidente,

L'Amministrazione comunale di Sant'Arsenio con Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/12/2015 e Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 10/11/2016 ha assegnato alla società "Biometano Salernitano srl" n. 6 lotti in area PIP in località "Fosso del Mulino" di Sant'Arsenio, per complessivi 25.445,66 mq, per la realizzazione di una centrale per la produzione di biometano da digestione anaerobica della FORSU.

Il progetto relativo all'impianto di **digestione anaerobica del FORSU** ai fini della produzione di biometano, proposto in Area P.I.P. – Località Pozzo del Comune di S. Arsenio, prevede il trattamento di **60.000 t/anno**, corrispondenti a 191,8 t/giorno ipotizzandosi l'esercizio per 313 giorni/anno, di **rifiuti speciali non pericolosi di natura organica** ai fini della produzione di biogas.

A prescindere da considerazioni di carattere specialistico sull'affidabilità dell'impianto progettato ed, ancor più, della rispondenza dello stesso ai principi ed ai dettami normativi (certamente da rispettare a prescindere dalle considerazioni di seguito sviluppate), è doveroso evidenziare una serie di criticità, anche e soprattutto a valenza socio-economica ed ambientale, che fanno ritenere l'**insediamento non compatibile con l'ipotesi insediativa di cui innanzi.**

In via principale si evidenzia che la **produzione di FORSU dell'intero Vallo del Diano** ammonta a circa **un terzo della potenzialità complessiva dell'impianto** e, pertanto, i restanti 2/3, ovvero ben **40.000 t/anno**, dovranno provenire da altri territori sprovvisti di impianti di conferimento della frazione organica (Napoli, Caserta, etc.) e, pertanto, il Comune di Sant' Arsenio ma il Vallo di Diano nel suo complesso diventerà la destinazione finale dei rifiuti provenienti da altri territori ove, tra l'altro, il livello di differenziazione del rifiuto non è sempre adeguato con conseguenti evidenti rischi ambientali.

Nello specifico l'impianto, per quanto munito delle migliori tecnologie per l'abbattimento dell'odore, per la natura stessa del processo di digestione anaerobica, ovverosia **fermentazione in assenza di ossigeno**, determina la fuoriuscita di miasmi nauseabondi tipici dell'attività certamente non compatibili con le previsioni regolamentari previste per l'Area P.I.P. in cui si **esclude la possibilità insediativa per impianti e/o processi maleodoranti** quale quello di specie. Inoltre dall'esame della documentazione di progetto si riscontra una presunta distanza dal centro abitato fissata ad 1 Km ma ciò non risponde al vero, infatti il perimetro urbano del Comune di Sant' Arsenio è riportabile a meno di 700 m dall'ipotesi insediativa ma ancor più si rileva la **presenza di una serie di ricettori sensibili rispetto ai quali non è stata implementata alcuna valutazione:**

- a ridosso del nuovo insediamento, a meno di 200 m, è presente ed in esercizio la più importante media struttura di distribuzione (CONAD) dell'ambito territoriale di interesse, vedendosi pregiudicare l'afflusso della clientela a causa delle emissioni odorogene sgradevoli;
- i nuovi insediamenti nell'area P.I.P. verranno sicuramente influenzati dall'ipotesi realizzative, escludendosi, di fatto, nuove richieste insediative per i lotti ancora disponibili;
- a circa 500 m è dislocata la sede dell'istituto di credito locale (Banca Monte Pruno);
- a circa 550 m è dislocata una casa di riposo per anziani certamente ricettore sensibile per la specifica installazione.

In ogni caso non è stato effettuato alcuno studio dei venti predominanti che potrebbero riportare l'intero abitato di Sant' Arsenio sottovento e, dunque, invaso dai miasmi propagati dal processo di digestione.

In ordine ai problemi logistici viene stimato il flusso di traffico sia in ingresso FORSU (191 t/giorno ovverosia circa 12 autocarri/giorno) che in uscita, relativamente a scarti di pre-lavorazione e digestato, per totali 90 t/giorno corrispondenti ad ulteriori 9 autocarri/giorni.

Solo riferendosi ai rifiuti solidi in ingresso ed uscita, pertanto, è previsto un flusso di almeno **20/25 autocarri al giorno di grossa portata** non compatibili con la viabilità secondaria individuata in progetto, non in grado di sopportare tale traffico per tipologia, entità e portata, e, conseguentemente, i flussi di traffico interesseranno i centri abitati di Polla ovvero Sant' Arsenio e San Pietro al Tanagro (oltre a Atena Lucana Scalo), con evidenti riflessi negativi sulla circolazione urbana ma, ancora più, per il possibile rilascio di liquami durante il transito.

In merito ai prodotti in uscita si prevede di inviare, in "tempo asciutto" ovverosia assenza di pioggia, ben **114 t/giorno di reflujo verso l'impianto di depurazione**, ma tale portata corrisponde a circa 600 abitanti equivalenti di certo non compatibile con l'esistente impianto di depurazione

comunale. Infatti dovrebbe sopportare un incremento di potenzialità di oltre il 20% rispetto all'attuale portata – a fatica – trattata.

A tale portata andrà, poi, aggiunta la portata delle acque di lavaggio dei mezzi e dei piazzali ed ancora le acque di pioggia che, comunque, graveranno ulteriormente in termini di carico idraulico sulla rete di scolo e sul sistema di trattamento e recapito finale.

Vengono, ancora, sottovalutate due questioni di particolare importanza:

- la falda idrica locale è quanto mai superficiale, a meno di 2 metri di profondità, e, dunque, risulta particolarmente vulnerabile per rilascio di contaminanti quali, ad esempio, i classici percolati, ma tale analisi è in tutto omessa;
- l'area è soggetta a rischio di allagamento e, per quanto lo studio idraulico sembri offrire soluzioni confortanti, nulla viene ipotizzato nel caso di inondazione delle aree anche limitatamente alle zone di stoccaggio del materiale digestato.

In conclusione, , sempre fatto salvo quanto innanzi eccepito in via preliminare, per quanto il progetto definitivo proposto ed il relativo Studio di Impatto Ambientale possano dimostrare, mediante una "mera verifica tecnica", l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, si evidenzia l'assenza di una approfondita analisi comparativa tesa a valutare il "sacrificio ambientale" imposto al territorio rispetto all'utilità socio-economica tenuto conto sia di possibili alternative che, ancor più, rispetto alla cosiddetta "opzione zero" ossia assenza dell'insediamento.

Tali circostanze creano preoccupazione per i cittadini non solo di Sant'Arsenio ma dell'intero Vallo di Diano rispetto ad un impianto che porterebbe il Vallo stesso ad essere caratterizzato come una discarica per l'intera provincia di Salerno.

A tal proposito, per contrastare la realizzazione di tale impianto si è costituito un comitato cittadino "no biometano Sant'Arsenio" con oltre 880 iscritti il quale intende portare avanti una netta opposizione alla realizzazione di tale impianto in tutte le sedi competenti, nei tempi e nei modi consentiti dalla legge.

Con la presente si chiede il patrocinio dell'Ente da Lei rappresentato per tutte le attività messe in essere dal comitato tese ad evitare tutti gli impatti ambientali che la creazione di una struttura del genere potrebbe arrecare ad un territorio finora salubre ed a diversa tipologia vocazionale.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Sant'Arsenio, 13.12.16

Il Presidente del Comitato Nobiometano
F.to Dott.ssa Anna Maria Rizzo

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE F.F.

f.to sig. Giovanni Ciao

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il **29 DIC, 2016**
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì **29 DIC, 2016**

IL SEGRETARIO


f.to Sig. Giovanni Ciao

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Sig. Giovanni Ciao

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, lì **29 DIC, 2016**



Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Tommaso Pellegrino

IL DIRETTORE F.F.

f.to sig. Giovanni Ciao

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi, che copia della presente è stata affissa all'albo Pretorio dell'Ente il 29 DIC, 2016
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 29 DIC, 2016

IL SEGRETARIO

f.to Sig. Giovanni Ciao

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Sig. Giovanni Ciao


Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, li 29 DIC, 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Giovanni Ciao

Trasmessa al Ministero dell'Ambiente con nota n.





Comune di Sant'Arzenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM);
E - 12/01/2017 - Prot. N. 0000202 -

Al commissario straordinario del
Comune di Sant'Arzenio

Al Responsabile Ufficio Tecnico
Comune di Sant'Arzenio

Oggetto: Richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo ex art.9 della L.241/90 e richiesta annullamento d'ufficio ex art.21 - nonies L.241/90.

La sottoscritta Anna Maria RIZZO, nata a Piaggine (SA) il 08.12.1959, in qualità di Presidente del Comitato NOBIOMETANO, C.F. 92017420651, domiciliata per la carica in Sant'Arzenio, via San Vito, con la presente espone quanto segue.

Il Comune di Sant'Arzenio con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24/09/1998 approvava lo schema di convenzione per la cessione dei lotti in zona PIP ed il relativo regolamento per l'assegnazione degli stessi, prevedendo, tra l'altro, il divieto di assegnare lotti per insediamenti tossici, nocivi o maleodoranti (cfr art. 4 lettera g) del regolamento) , limitando, inoltre, l'assegnazione ad un solo lotto;

In data 23/01/2015 prot.n. 339 il responsabile dell'U.T.C. pubblicava il bando per la concessione in diritto di proprietà delle aree fondiari inserite nel PIP. Tale bando non riportava alcun divieto di assegnazione del lotto per insediamenti nocivi, tossici o maleodoranti. Inoltre, prevedeva la possibilità di presentare richiesta di assegnazione anche da parte di società non ancora costituite, mentre il regolamento, all'atto della domanda di partecipazione, prescrive la presentazione del certificato della camera di commercio. Il bando prevedeva come termine per la presentazione delle domande il 6/02/2015, la società assegnataria è stata iscritta alla camera di commercio il 13/03/2015;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2015, al fine di consentire la cessione dei lotti alla società "Biometano Salernitano srl", veniva approvato un nuovo schema di convenzione per la cessione in diritto di proprietà dei lotti in zona PIP, prevedendo la surroga del pagamento degli oneri in opere di urbanizzazione e subordinando il pagamento di quanto stabilito ad avvenuta approvazione del progetto da parte degli organi superiori. Deliberazione che, ancorché immediatamente eseguibile, veniva pubblicata il 27/10/2016;

In data 28/01/2016, il responsabile dell'UTC in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2015 stipulava apposita convenzione con la società "Biometano Salernitano srl" per l'assegnazione in diritto di proprietà di n. 3 lotti per una superficie complessiva di 12.567,68, in spregio al regolamento che prevedeva l'assegnazione di un solo lotto;

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/04/2016 e n. 53 del 23/06/2016 l'amministrazione adottava e successivamente approvava una variante normativa alle norme tecniche del PUA prevedendo la possibilità di accorpare i lotti contigui;

101

DAUR

Risulta importante evidenziare che nella relazione-norme di attuazione del PUA "tavola O" pagina 5 art. 6 (poi integrato e modificato dalle varianti alle norme tecniche di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 29/4/2016) evidenzia chiaramente la possibilità di assegnare al massimo due lotti, mentre già la prima assegnazione precedente alla variante normativa ne ha assegnato tre;

Ma vi è di più.

In data 18/08/2016 con determinazione del Responsabile dell'Arca Tecnica III veniva indetta una nuova gara pubblica per l'assegnazione dei lotti inseriti nell'area PIP, approvando il bando, lo schema di convenzione e la domanda di partecipazione. Tale determinazione è stata sottoscritta dal Sindaco pro-tempore con un mero richiamo alle previsioni di cui all'art. 53, comma 23, della legge 388/2000.

Giova evidenziare che l'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 stabilisce che "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti ... possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale." Orbene, come è possibile ampiamente verificare non risulta agli atti del Comune – successivamente all'insediamento dell'Amministrazione COIRO - alcun provvedimento dell'esecutivo e/o disposizione regolamentare con i quali sia stato disciplinato e/o autorizzato il conferimento di compiti gestionali in capo al Sindaco.

Inoltre, con la stessa determinazione viene incaricato quale responsabile del procedimento l'arch. Vincenzo Capasso, in violazione dell'art 5 della legge 241/90 che impone che la figura di responsabile del procedimento deve essere individuata in un dipendente dell'ente.

Non risulta che l'Arch. Vincenzo Capasso in quella data fosse dipendente del Comune di Sant'Arsenio, sicché non si comprende a che titolo lo stesso abbia potuto rilasciare pareri e/o svolgere istruttorie evidenziandosi, per l'effetto, un difetto assoluto di attribuzione tale da integrare una ipotesi di nullità del provvedimento in conformità alle previsioni dell'art.21 – septies della L.241/90.

Successivamente, in data 22/08/2016 prot. N. 4736, il Responsabile dell'UTC (sempre il Sindaco) pubblicava il bando di gara per l'assegnazione dei lotti residui in area PIP, precisando, questa volta, il divieto previsto dal regolamento di non assegnazione delle aree per l'esercizio attività tossiche, nocive o maleodoranti;

In data 03/11/2016 con determinazione n. 52, il responsabile dell'UTC (sempre il Sindaco) approvava le risultanze della commissione per l'assegnazione dei lotti in area PIP;

In data 10/11/2016, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 86, si autorizzava il responsabile dell'UTC (sempre il Sindaco) ad assegnare ulteriori tre lotti alla società "Biometano sSalernitano" per complessivi 12.877,98 mq, che sommati ai tre lotti precedenti ammontano a 25.445,66 mq.;

In data 17/11/2016, il responsabile dell'UTC (sempre il Sindaco) stipula apposita convenzione con la società "Biometano Salernitano srl" per l'assegnazione degli ulteriori tre lotti.

Ad integrazione di quanto sopra si segnala la seguente ulteriore considerazione: nella relazione – norme tecniche - del PIP a pag. 5 e 6 quando si descrivono gli insediamenti possibili in



zona D1 non è in alcun modo previsto questo tipo di attività, ribadendosi le medesime considerazioni per le ipotesi di variante. (Sempre relazione al PIP, pagina 12 punto A.1.3 aspetti normativi della variante)

Evidenziate le palesi illegittimità di gran parte dei procedimenti attivati, il difetto di attribuzione del Sindaco quale Responsabile di Posizione Organizzativa e del responsabile del procedimento (soggetto estraneo all'organigramma dell'ente - circostanza che, peraltro, introdurrebbe una ipotesi di "nullità") e considerato che l'art.21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i., al comma 1, espressamente prevede che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo", **il Comitato NOBIOMETANO ai sensi dell'art.9 della L.241/1990 formula esplicita richiesta di partecipazione al procedimento amministrativo inerente la realizzazione dell'impianto denominato " Biometano Salernitano srl" nel Comune di Sant'Arsenio e invita formalmente le S.L. e ciascuno per quanto di competenza al ritiro - mediante annullamento d'ufficio ex art.21 - nonies della L.241/90 - di tutti i provvedimenti connessi alla definizione dell'intervento in argomento e per le motivazioni innanzi rappresentate.**

Tanto premesso e riportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 del codice penale, così come modificato dall'art. 16 della legge 16 aprile 1990, n. 86 valga la presente quale diffida e per l'effetto si chiede di conoscere:

- a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- b) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento.

Per ogni comunicazione sarà possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificata: pippo.pandolfo@pec.it


IL PRESIDENTE DEL COMITATO NO BIOMETANO

Dott. Anna Maria RIZZO



**COMITATO NO BIOMETANO
SANT'ARSENIO**

Via San Vito - 84037 SANT'ARSENIO
Cod. Fisc. 92017420651 **IL PRESIDENTE**
Anna Maria Rizzo



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 30/12/2016 - Prot. N. 0007611 -



Al Commissario Prefettizio del Comune di Sant'Arsenio (SA)
Dott. ssa Ada Ferrara

Il circolo PD di Sant'Arsenio vuol sottoporre, con la presente, all'attenzione della S.V. la presenza di malessere fra la popolazione, legati alle innumerevoli incertezze che caratterizzano il processo di realizzazione e la futura esistenza di un impianto di digestione anaerobica della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) a Sant'Arsenio, nell'area P.I.P. in località Pozzo. Tali malumori sono iniziati nel momento in cui la popolazione ha avuto notizia della futura realizzazione dell'impianto in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di due delibere per l'assegnazione di sei lotti alla società "Biometano Salernitano srl", con sede in Polla.

Si ritiene necessario valutare e discutere tali incertezze, anche se in alcuni casi in parte o totalmente infondate, in quanto proprie della maggioranza della popolazione e motivo, anche se non sempre giustificato, di estremo disagio.

La popolazione di Sant'Arsenio non ha chiara la ragione fondamentale alla base della scelta di realizzare il detto impianto a Sant'Arsenio e si chiede se il motivo di fondo sia realmente l'esigenza di smaltimento della FORSU, vuol capire se si tratti realmente d'una esigenza e come viene attualmente smaltita la FORSU che dovrà servire l'impianto di Sant'Arsenio; risposta difficile da dare considerando che il bacino d'utenza dell'impianto non è definito, il che risulta essere motivo di tante incertezze e conseguenti paure.

È ovvio che non si può dire "no" a tale impianto a priori: sono innegabili infatti i vantaggi. Ma è evidente che i vantaggi di tale tipologia di impianti, rispetto a un impianto di compostaggio, non sono tali in maniera assoluta, ma sono legati al contesto in cui l'impianto va a inserirsi.

Nel momento in cui consideriamo che questo impianto, con una capacità di 191,8 tonnellate di FORSU al giorno, troverebbe luogo a Sant'Arsenio, dove dovrà smaltire i rifiuti provenienti da un bacino d'utenza vastissimo, ci si accorge che questi rifiuti dovranno essere trasportati. Il trasporto dei rifiuti comporta emissione di CO₂. L'impianto inoltre darebbe luogo, dalla spremitura e dalla digestione anaerobica della FORSU, ad altri prodotti, fra cui rifiuti plastici, materiale inerte, il digestato solido e il concentrato derivante dal trattamento delle acque; tali prodotti o rifiuti saranno destinati al conferimento presso terzi, per poter essere trattati, senza avere certezza che il ciclo di smaltimento avvenga correttamente. È dimostrabile l'impossibilità di produrre in un bacino

11

d'utenza a km0 dall'impianto la materia prima tale da soddisfare la sua capacità, ossia 60.000 tonnellate all'anno, divisibili in 191,8 tonnellate al giorno; ciò implica che la soluzione di un impianto di DA di tali dimensioni a Sant'Arsenio non è una soluzione ottimale in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e dunque non si confà agli obiettivi di Kyoto.

Per quanto riguarda il Vallo di Diano sarebbe ideale un impianto di capacità inferiore, come 20.000 t/y, situato in un'area idonea, non a ridosso dei centri abitati. I cittadini sono preoccupati dei disturbi olfattivi che potrebbero insorgere sia a partire dall'impianto che dal trasporto, la cui possibilità non può essere confutata. La pericolosità dell'impianto derivante da quanto detto si traduce in rischio dal momento che l'impianto in questione dovrebbe sorgere a ridosso del centro abitato di Sant'Arsenio, rendendo quindi gli abitanti, di per sé vulnerabili, esposti a tale pericolosità.

Altre preoccupazioni nascono dal traffico di automezzi in entrata e in uscita dall'impianto, che potrebbe creare degrado, effetti negativi su un eventuale sviluppo turistico, basato proprio sulla valorizzazione delle campagne, quindi dell'agricoltura e della zootecnia, cui questo territorio è vocato. Nella relazione tecnica non sono valutate inoltre le capacità e le condizioni del depuratore consortile, cui sono destinate le acque prodotte dall'impianto, dopo essere state trattate per essere rese assimilabili alle acque reflue urbane trattate dal depuratore.

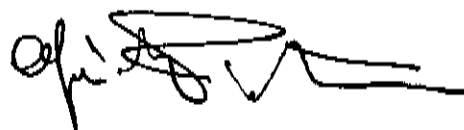
Tutti questi effetti negativi che quest'impianto potrebbe avere potrebbero compromettere altre vie di sviluppo, come quelle basate sul turismo e sul settore primario, che con le potenzialità che questa terra offre, potrebbero apportare grandissimi benefici, non confrontabili con quelli che l'impianto di DA potrebbe offrire. Quest'ultimi non sono definiti e quindi noti alla popolazione, che non vedendo alcun sostanziale vantaggio in termini economici e occupazionali, ma solo rischi ha tutte le ragioni per essere preoccupata e prendere una legittima posizione, dicendo "no" allo smaltimento di 60.000 t/y di FORSU a Sant'Arsenio.

In conclusione il circolo PD di Sant'Arsenio richiede alla S.V. III.ma, per la salvaguardia del bene primario della salute dei cittadini di Sant'Arsenio, per la tutela dell'ambiente, per la salvaguardia del potenziale economico del territorio, di sospendere il provvedimento di assegnazione dei lotti, dal n° 9 al n° 14, individuati nel P.I.P., rimandando ogni utile decisione alla futura espressione politica che sarà democraticamente eletta.

Al fine di meglio chiarire la problematica che ci ha tenuti occupati il coordinatore PD di Sant'Arsenio, in persona del Sig. Giuseppe Pistone, chiede un incontro con la S.V. e all'uopo, per stabilirlo, comunica la propria utenza telefonica: 338.1736454.

Confidando nell'accoglimento delle nostre richieste si porgono distinti saluti.

Sant'Arsenio, lì 30/12/2016





Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica VV.F. N. 46054

Nr da indicare sempre
nelle comunicazioni.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-SA

REGISTRO UFFICIALE

Prot n 2718 del 08/02/2017

Salerno, li

C.A.P. 84133 Via S. Eustacchio
Tel. 099/3099415 Fax 099/3099462

Al S.U.A.P. c/o il Comune di
84037 SANT'ARSENIO

epc

Al Sig. GRANDINO MARCO LEG RAPPRE
BIOMETANO SALERNITANO SRL
VIA ELOGIUM 10
84035 POLLA
biosal@pec.it



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO [COM];
E - 09/02/2017 - Prot. N. 0000872 - 11

Responsabile dell'istruttoria: D.V.D. Dott Ing Magno Petrone

Oggetto: Trasmissione nota di richiesta documentazione integrativa ai fini della valutazione progetto ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 per la realizzazione/modifica dell'attività: Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili (quantità > 25 Nm³/h) rientrante al P.to 1.1.C comprendente le attività 2.1.B 4.6.C 49.3.C 70.1.B 74.2.B dell'allegato I del DPR 151/2011, sita nel Comune di Sant'Arsenio Localita' Pozzo Arca Pip, Ditta Biometano Salernitano Srl

Con riferimento all'attività in oggetto, si trasmette in allegato la nota di richiesta documentazione integrativa ai fini della valutazione di progetto, espressa dal funzionario *D.V.D. Dott Ing Magno Petrone*.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Emanuele Franculli)



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SALERNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Salerno,
C.A.P. 84133 Via S. Eustachio
Tel. 089/3089415 - Fax 089/3089462

Pratica VV.F. N. 46054

Nr da indicare sempre
nelle comunicazioni.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-SA

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. _____ del ____/____/____

Responsabile dell'istruttoria della valutazione del progetto: D.V.D. Petrone ing. Magno.

Oggetto: valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, per la realizzazione in Sant'Arsenio (Sa) località Pozzo area P.I.P. di:

1. un impianto ove si producono e/o impiegano gas infiammabili con quantitativi globali in ciclo superiori a 25 Nm³/h rientrante al p.to: 1 C dell'allegato I del DPR 151/2011;
2. un impianto di compressione di gas infiammabili con potenzialità superiore a 50 Nm³/h e fino a 2,4 MPa rientrante al p.to: 2 B dell'allegato I del DPR 151/2011;
3. depositi di gas infiammabili (biometano e g.p.l.) in serbatoi fissi di capacità complessiva maggiore di 5 mc. rientranti al p.to: 4 C dell'allegato I del DPR 151/2011;
4. gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva maggiore di 700 kW rientranti al p.to: 49 C dell'allegato I del DPR 151/2011;
5. un locale adibito a deposito con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg. e di superficie lorda superiore a 1.000 mq. rientrante al p.to: 70 B dell'allegato I del DPR 151/2011;
6. un impianto per la produzione del calore alimentato con gas infiammabili con potenzialità superiore a 350 kW e fino a 700 kW rientrante al p.to: 74 B dell'allegato I del DPR 151/2011.

Richiesta di chiari e specifici elaborati progettuali per quanto riguarda gli aspetti del rispetto delle norme antincendio delle singole attività con particolare evidenza anche del rispetto delle distanze di sicurezza antincendio (esterne, interne e di protezione) dai singoli centri di pericolo.


Richiedente: ditta "BIOMETANO SALERNITANO s.r.l."

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto ai fini del rispetto delle norme antincendio per le attività sopra indicate, acquisita con prot n. 24679 del 13.12.2016 si fa presente che esaminati gli elaborati per poter esprimere il richiesto parere dal punto di vista della prevenzione incendi, è necessario produrre specifici elaborati progettuali redatti la simbologia antincendio del D.M. 30/11/1983 (G.U. n. 339 del 12/12/1983) che evidenzino sotto forma di progetto definitivo univocamente e puntualmente il rispetto delle specifiche normativa antincendio in materia e in particolare occorre:

- utilizzare come unità di misura quelle indicate nell'all.I al D.P.R. 151/2011;
- presentare specifico elaborato (relazione e planimetrie) univocamente individuato nella testata per ogni attività rientrante nell'all.I al D.P.R. 151/2011 evidenziando anche chiaramente e in maniera opportuna il rispetto delle distanze di sicurezza antincendio: esterne, interne e di protezione dai centri di pericolo;
- evidenziare i raggi di copertura degli idranti, ricordando che devono essere previsti per motivi ergonomici anche idranti da 45 mm.;
- individuare in maniera precisa la capacità di stoccaggio di biogas del deposito con copertura pressostatica;
- evidenziare la destinazione d'uso dei manufatti nel raggio di duecento metri dai centri di pericoli.

II. FUNZIONARIO ISTRUTTORE
della valutazione del progetto
(D.V.D. dott ing MAGNO PETRONE)

Magno Petrone



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 20/01/2017 - Prot. N. 0000375 - 11

Copia

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – SALERNO

RICORSO

per la COS.MA.R. S.R.L. (C.F. 03771160656), con sede in San Pietro al Tanagro (SA) Via della Sorgente 109, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio MARMO, rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'Avv. **Eduardo de Ruggiero** (C.F. DRG DRD 74S29 F839B – eduardo.deruggiero@avvocatiavellinopec.it – fax 0825/248607), con il quale elettivamente domicilia in Salerno presso lo studio dell'Avv. Italo Rocco alla Via Staibano 3;

contro il Comune di Sant'Arsenio;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione –

a – della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, successivamente pubblicata, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano);

b – della determina n. 52 (n. 267) del 3.11.2016, pubblicata in data 18.11.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III – LL.PP.

Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha approvato il verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;

c – del verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;

d - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo;

e - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 33 del 29.04.2016 di adozione della variante normativa al PUA;

f – della determina n. 39 (n. 193) del 18.08.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III – LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha indetto gara pubblica per l'assegnazione dei lotti residui del PUA produttivo località "Fosso del Mulino e Pozzo";

g – del bando approvato con provvedimento n. 4736 del 22.08.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica III – LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio per la cessione delle aree residue del PUA produttivo;

h – della convenzione prot. n. 849/2016 del 17.11.2016 per la cessione delle aree del PUA Produttivo;

- i – della delibera di G.M. di Sant’Arsenio n. 51/2011 di approvazione del PUA per le Attività Produttive;
- l - del decreto sindacale in BURC n. 48/2011 di approvazione del PUA;
- m – della delibera di Consiglio Comunale di Sant’Arsenio n. 31/2015;
- n – della delibera consiliare 77/2005;
- o – del verbale della Commissione del 12.02.2015 e della nota n. 762 del 17.02.2015 di assegnazione alla Biometano Salernitano dei lotti 10, 12 e 14;
- p – ove occorra, del provvedimento n. 339 del 23.01.2015;
- q – del provvedimento n. 6190 del 3.11.2016 a firma del Responsabile del procedimento;
- r – del decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 178 del 14.10.2010 in BURC n. 78/2010 di approvazione della variante al PRG di ampliamento dell’area PIP;
- s – ove occorra, della delibera consiliare 15/2016;
- t - della nota n. 5781 del 14.10.2016;
- u – della delibera di G.M. 86 del 10.11.2016;
- v – della convenzione n. 843/2016;
- z - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e conseguenziali.

nonché per la declaratoria

In sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.

della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 26.01.2016;

FATTO

1 - La Cos.Ma.R., società attiva nel settore edilizia, per ineludibili esigenze di sviluppo aziendale e di potenziamento della sede di Sant'Arsenio, ha in programma la realizzazione di un impianto di costruzione di elementi prefabbricati per l'edilizia.

Nel territorio di Sant'Arsenio, tuttavia, non sono state rinvenute aree produttive sufficientemente capienti (almeno 17.000 mq.) per la localizzazione dell'intervento.

Il recente bando del 22.08.2016, ad oggetto l'assegnazione dei lotti residui all'interno del P.I.P. "Fosso del Mulino e Pozzo", infatti, ha riguardato solo 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) a destinazione industriale per complessivi mq. 13.000, insufficienti, però, per ospitare l'opificio della società ricorrente.

I lotti (nn. 9, 11 e 13), all'esito della procedura di evidenza pubblica, sono stati assegnati con determina n. 52/2016 e successiva convenzione (n. 849 del

17.11.2016) alla "Biometano Salernitano S.r.l." per un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano).

2 - Sta di fatto, però, che dall'esame degli atti di gara sono emersi non solo vizi riguardanti l'assegnazione dei lotti 9, 11 e 13, ma anche la decadenza della originaria convenzione (n. 843) del 28.01.2016 con la quale il Comune di Sant'Arsenio aveva assegnato alla Biometano Salernitano diversi 3 lotti industriali (nn. 10, 12 e 14) per un totale dei sei lotti di circa 25.000 mq.

3 - In tale contesto la Cosmar ha sicuramente interesse ad impugnare l'assegnazione dei lotti residui (nn. 9, 11 e 13) alla Biometano Salernitano ed alla declaratoria di decadenza della convenzione (n. 843) del 28.01.2016 per i lotti 10, 12 e 14 per "recuperare" tutti i 6 lotti produttivi (per oltre 25.000 mq.), idonei ad allocare l'intervento produttivo della società ricorrente.

Gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione – per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) – ECCESO DI POTERE (DIFETTO DEL

**PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – DIFETTO DI
ISTRUTTORIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE**

1.1 - Il Comune di Sant'Arsenio, con provvedimento del 3.11.2016 (n. 6190), ha assegnato alla Biometano Salernitano S.r.l. tre lotti (nn. 9, 11 e 13), a seguito di un progetto di intervento di trattamento rifiuti "complessivo ed unitario", su area del PUA di 25.000 mq., che ricomprende anche i precedenti lotti (nn. 10, 12 e 14), assegnati con atto n. 762 del 17.02.2015 e successiva convenzione del 28.01.2016.

La Biometano Salernitano, tuttavia, al momento dell'assegnazione degli ulteriori tre lotti (9, 11 e 13), era decaduta dalla precedente convenzione di assegnazione del 28.01.2016 (per i lotti 10, 12 e 14).

La prima convenzione di cessione delle aree (lotti 10, 12 e 14), in data 28.01.2016, infatti, ha prescritto espressamente (art. 2) che "la ditta assegnataria si obbliga a realizzare un impianto per la produzione di Biometano come da progetto preliminare allegato all'istanza di assegnazione dell'area".

Il successivo art. 10.2 "sanzioni", a sua volta, ha stabilito che qualora il progetto approvato non sia eseguito nei termini stabiliti si avrà risoluzione della convenzione ed estinzione del diritto di proprietà.

La convenzione, pertanto, ha prescritto espressamente che la mancata realizzazione dello specifico progetto, a fondamento della assegnazione, produca la risoluzione automatica dell'atto di cessione e, dunque, la decadenza della assegnazione.

La Biometano ha partecipato al bando del 22.08.2016, per l'assegnazione dei lotti residui del PUA, presentando un nuovo progetto su ben sei lotti (che riguardava anche le aree assegnate con convenzione del 28.01.2016), quindi, rinunciando alla originaria soluzione progettuale, prevista dalla convenzione del 28.01.2016, non più realizzabile.

La rinuncia al progetto originario (solo sui primi tre lotti), naturalmente, ha comportato la risoluzione ope juris dell'atto di cessione e la decadenza della titolarità delle aree dei primi tre lotti.

Gli atti impugnati, pertanto, sono sicuramente illegittimi perché la Biometano Salernitano, al momento della assegnazione dei successivi lotti 9, 11 e 13, era decaduta dalla prima assegnazione dei lotti 10, 12 e 14 e, dunque, di parte necessaria delle aree per la realizzazione del secondo progetto proposto.

1.2 – Né vale, in contrario, osservare che la convenzione del 17.11.2016 avrebbe efficacia novativa rispetto al precedente titolo di assegnazione dei lotti del 28.01.2016.

E' agevole replicare, al riguardo, che il bando del 22.08.2016 e la successiva convenzione del 17.11.2016 hanno riguardato solo la assegnazione di tre lotti (nn. 9, 11 e 13), sulla base di una specifica soluzione progettuale, che non prevedeva la ulteriore possibilità di variazione del progetto originario e di assegnazione di ulteriori lotti.

La successiva convenzione del 17.11.2016, in definitiva, ha riguardato la assegnazione solo degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13), mentre la prima assegnazione (lotti nn. 10, 12 e 14) è rimasta regolata dalla precedente convenzione del 28.01.2016.

Di guisa che non c'è stato un effetto novativo – costitutivo, dal momento che la seconda convenzione è limitata solo alla assegnazione degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13) e non ha ad oggetto tutti i sei lotti che sono interessati dalla nuova soluzione progettuale unitaria, formulata sull'intera area.

La decadenza della prima convenzione (del 28.01.2016), per la modifica della prima soluzione progettuale, ovviamente, comporta una illegittimità della assegnazione degli ulteriori tre lotti, non essendo stato rinnovato il titolo di assegnazione dei tre lotti originari (decaduti).

Seguono i vizi rubricati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il pregiudizio è irreversibile.

La realizzazione dell'impianto trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano) della Biometano Salernitano "consuma" tutti i lotti industriali del PIP di Sant'Arsenio, impedendo l'intervento di ampliamento della società ricorrente, con gravissimo pregiudizio economico e di sviluppo industriale.

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso – in uno all'istanza cautelare – con ogni conseguenza di legge.

Alla stregua dell'art. 9 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, il difensore dichiara che è dovuto il contributo unificato in ragione di €. 650,00.

Salerno, 17.01.2017

Avv.  Eduardo De Ruggiero

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto Antonio Marmo, in qualità di legale rappresentante della COS.MA.R. S.R.L. (C.F. 03771160656), con sede in San Pietro al Tanagro (SA) alla Via della Sorgente 109, nomino e costituisco mio difensore l'Avv. Eduardo de Ruggiero nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno presso l'Avv. Italo Rocco alla Via Staibano n. 3.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

COS.MA.R. S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO
Antonio Marmo

E. de Ruggiero

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21.1.1994 N.53

Io sottoscritto Avv. Eduardo de Ruggiero, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Avellino dell'8.5.2015, previa iscrizione dal n. 1/2017 al n. 3/2017 del proprio registro cronologico, per conto della COS.MA.R. S.R.L. (C.F. 03771160656), con sede in San Pietro al Tanagro (SA) Via della Sorgente 109, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio MARMO, giusta procura in calce del presente atto, ho notificato il susposto ricorso a:

**(REG. CRON. N. 1/2017) COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA) IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER LA
CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA EUROPA 1 - 84037
SANT'ARSENIO (SA)**

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76758646403-6 spedita dall'Ufficio Postale Salerno Centro - Corso Garibaldi n. 203.

Salerno, 17.01.2017

Avv.  Eduardo de Ruggiero



NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1984, n. 53

Autoliquidazione

del Consiglio Ordine Avvocati di Avezzano
n. 8.5.4045

TENTE

AW. EDUARDO DE RUGGIERO
VALE ITALIA 10051 - 85000 AVELLINO
TEL. 0825 704085 - FAX 0825 740887
P.IVA 0240880086

1/2017 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.



76758646403-6

17.01.2017 14.55
Euro 007.95

Poste Italiane

Postaraccomandata


AR

10067586464035 64037

57001 84722 SALENO CENTR

0 (SA)

1-PT012024



Avvertenze: il presente atto deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona abilitata alla cura o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da infermità o da incapacità di intendere e di volere. In mancanza della persona abilitata il plico può essere consegnato al portiere dell'abitazione o a persona che risiede nella stessa. In mancanza di queste persone, il plico può essere consegnato al destinatario o al suo rappresentante.

(REG. CRON. N. 1/2017) COMUNE DI
SANT'ARSENIO (SA) IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER LA
CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA
EUROPA 1 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)

aw. eduardo de Ruggiero



Comune di Sant'Arsenio
COMMISSARIO PREFETTIZIO (COM)
E - 20/01/2017 - Prot. N. 0000876 - 11

COPY

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

RICORSO

per la **BIS.CAL. S.R.L.** (C.F. 04442300655), con sede in Sant'Arsenio (SA), Via Foce, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Antonio BISCOTTI, rappresentato e difeso - giusta procura in calce - dall'**Avv. Lorenzo LENTINI** (C.F. LNT LNZ 57A19 H703F - avvocatolorenzolentini@pec.it - fax 089/253452), con il quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi 103;

contro il Comune di Sant'Arsenio;

avverso e per l'annullamento - previa sospensione -

a - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, successivamente pubblicata, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino : e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano);

- b - della determina n. 52 (n. 267) del 3.11.2016, pubblicata in data 18.11.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III - LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha approvato il verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;
- c - del verbale n. 1/2016 della Commissione valutazione delle istanze di assegnazione delle aree del PUA produttivo;
- d - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo;
- e - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 33 del 29.04.2016 di adozione della variante normativa al PUA;
- f - della determina n. 39 (n. 193) del 18.08.2016, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica III - LL.PP. Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio ha indetto gara pubblica per l'assegnazione dei lotti residui del PUA produttivo località "Fosso del Mulino e Pozzo";
- g - del bando approvato con provvedimento n. 4736 del 22.08.2016 del Responsabile dell'Area Tecnica III - LL.PP.

Ecologia e Ambiente di Sant'Arsenio per la cessione delle aree residue del PUA produttivo;

h - della convenzione prot. n. 849/2016 del 17.11.2016 per la cessione delle aree del PUA Produttivo;

i - della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 51/2011 di approvazione del PUA per le Attività Produttive;

l - del decreto sindacale in BURC n. 48/2011 di approvazione del PUA;

m - della delibera di Consiglio Comunale di Sant'Arsenio n. 31/2015;

r - del decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 178 del 14.10.2010 in BURC n. 78/2010 di approvazione della variante al PRG di ampliamento dell'area PIP;

s - ove occorra, della delibera consiliare 15/2016;

t - della nota n. 5781 del 14.10.2016;

u - della delibera di G.M. 86 del 10.11.2016;

v - della convenzione n. 843/2016;

z - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.

nonché per la declaratoria

in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.

della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016;

FATTO

È controversa la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di grandi dimensioni, su un'area di oltre 25.000 mq. ricompresa nel PUA per le Attività Produttive (PIP) di Sant'Arsenio, località "Fosso del Mulino e Pozzo" ad appena 150

metri dal Supermercato Conad, gestito dalla Società ricorrente (in Via Pozzo).

Ma procediamo con ordine.

1 - Il Comune di Sant'Arsenio, con delibera di G.M. n. 51/2011, ha approvato il PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo".

Il disegno urbanistico radicato nel PUA ha previsto:

- **6 lotti** a destinazione **industriale**;
- 10 lotti a destinazione commerciale;
- 1 lotto a destinazione terziaria;
- 1 lotto a destinazione turistico-alberghiera;
- la localizzazione dei relativi standard (parcheggi, etc.).

Il Comune, quindi, con bando del 23.01.2015, ha indetto una procedura di evidenza pubblica per la cessione dei lotti, ricompresi nel PUA per le Attività Produttive "Fosso del Mulino e Pozzo".

L'Amministrazione Comunale, esperita la procedura, tuttavia, con provvedimento n. 762 del 17.02.2015, ha illegittimamente assegnato ben **3 lotti industriali** (nn. **10**, **12** e **14**) in favore di

un unico concorrente, la "Biometano Salernitano s.r.l.", per un intervento unitario (costruzione di un impianto trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas - biometano), accorpando promiscuamente ben 3 distinti lotti in contrasto con il PUA (PIP).

La illegittimità dell'accorpamento di plurimi lotti, in difetto di una variante al P.U.A., ovviamente, si comunica anche alla convenzione urbanistica n. 843/2016 del 28.01.2016, con la quale sono stati assegnati i 3 lotti secondo il progetto unitario della Società proponente.

2 - Il Comune, solo in prosieguo, quindi, con delibera di G.M. n. 53 del 23.06.2016, ha approvato una singolare "variante normativa" delle NTA del P.U.A., con la quale (art. 6ter) ha autorizzato la aggregazione al buio di distinti lotti del P.I.P., in via di mero fatto, senza predeterminare neanche criteri oggettivi per l'accorpamento.

Di guisa che, con tale previsione normativa, si è introdotto un inammissibile "*jus variandi*" di rilevanza urbanistica, modificativo del numero e della dimensione dei "lotti", che sono

elemento essenziale del P.U.A., la cui modifica esige invece una variante puntuale di competenza della Giunta Comunale (e non del Dirigente).

3 - L'Amministrazione Comunale di Sant'Arsenio, in prosieguo, con successivo bando del 22.08.2016, ha indetto nuova procedura di assegnazione dei lotti residui, all'esito della quale ha assegnato ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13), in favore della Biometano Salernitano S.r.l., con determina 52/2016 e convenzione del 17.11.2016 (n. 849), per un intervento "complessivo ed unitario", che ha ad oggetto un unico impianto di trattamento rifiuti, di grandi dimensioni, esteso a tutti i sei lotti industriali del P.I.P. (nn. 9-10-11-12-13-14), illegittimamente accorpati, in via di fatto, per una superficie totale di circa 25.000 mq.

4 - La Bis.Cal., proprietaria di una media struttura di vendita (Conad), gravemente pregiudicata dalla costruzione in adiacenza di un grande impianto trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas, che stravolge le originarie previsioni di insediamenti plurimi, di piccole dimensioni, del

P.I.P., con il presente ricorso, fin da ora, intende contrastare sia l'illegittimo accorpamento di tutti i lotti industriali (ben sei), sia l'arbitrario *jus variandi* elusivo dei principi in tema di pianificazione urbanistica attuativa.

Gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati - previa sospensione - per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 338 R.D. 1265/1934 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ARTT. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 5 D.M. 1444/68) - ECCESO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO)

Va censurata, preliminarmente, la radicale illegittimità del P.U.A., presupposto dei provvedimenti di assegnazione controversi, per violazione delle norme che regolano la fascia di rispetto cimiteriale (art. 338 R.D. 1265/1934).

L'art. 338 R.D. 1265/1934 ha introdotto, infatti, un vincolo di inedificabilità assoluta nel raggio di 200 metri dal perimetro di tutti gli impianti cimiteriali, diretto non

solo ad assicurare condizioni di igiene e salubrità, ma anche a garantire tranquillità e decoro dei luoghi di sepoltura e consentire successivi ampliamenti della cinta cimiteriale (C.d.S., Sez. VI, 9.03.2016 n. 949).

La fascia di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole della ASL competente, può essere ridotta fino a **50 metri** per l'esecuzione di un'opera pubblica o per la attuazione di un intervento urbanistico (comma 5).

Le aree del PUA controverso, **destinate a standard (parcheggi pubblici)**, tuttavia, sono state illegittimamente localizzate in adiacenza al **Cimitero** di Sant'Arsenio, risultando ad appena **un metro** di distanza dalla cinta cimiteriale!

Su queste premesse, emerge una radicale illegittimità della localizzazione dei parcheggi, in fascia di rispetto cimiteriale, in elusione dell'art. 338 R.D. 1265/1934 e del vincolo di inedificabilità assoluta cimiteriale.

La radicale illegittimità degli standard (parcheggi), ovviamente, refluisce sulla validità del P.I.P., pregiudicando gli standard (minimi) previsti dall'art. 5 D.M. 1444/68.

La invalidità del P.U.A., a sua volta, travolge, in via derivata, anche i provvedimenti di assegnazione dei lotti impugnati, che risentono degli stessi profili di illegittimità rubricati.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

Va censurata, subito dopo, la variante normativa, in bianco, che ha autorizzato la arbitraria aggregazione di ben 6 lotti industriali, in fase attuativa, in elusione del P.I.P. e delle norme che regolano lo *jus variandi*, in tema di pianificazione attuativa.

2.1 - Qualsiasi Piano Particolareggiato, infatti, ha due tratti costitutivi tipici:

- la suddivisione di un'area territoriale in lotti fabbricabili, secondo dimensioni, tipologie e destinazioni d'uso preregolate dal Piano (art. 13 L. 1150/1942 in

relazione art. 27 e- 28 L. 865/1971 e art. 26 L.R.C. 16/2004);

- la individuazione dei relativi standard, nel rispetto delle proporzioni quali-quantitative, prescritte dal D.M. 1444/1968 e dalla L.R.C. 14/82.

Ogni modifica del numero, della tipologia e delle dimensioni dei lotti, dunque, presuppone una variante puntuale, incidendo su un elemento essenziale di un Piano Particolareggiato.

Di tutta evidenza, l'Amministrazione Comunale di Sant'Arsenio, per l'aggregazione di ben sei lotti industriali, non poteva sottrarsi, con grande disinvoltura, ad una specifica variante strutturale del P.U.A., ricorrendo ad una atipica variante normativa, non idonea a legittimare la aggregazione di ben sei lotti industriali.

La formulazione letterale della variante normativa, a ben vedere, rivela la radicale illegittimità.

La modifica delle NTA del PUA, infatti, è così concepita:

"art. 6ter - L'accorpamento dei lotti contigui può essere, con adeguata motivazione, proposto dai soggetti proprietari dei diritti edificatori siti nei

lotti stessi, in forma di procedimento preliminare di permesso di costruireil Responsabile dell'Area Urbanistica si esprime entro 10 giorni con proprio parere".

Si tratta di una vera e propria delega in bianco, priva di parametri preventivi, che ha dato ingresso ad un atipico jus variandi (urbanistico), pregiudicando la riserva di pianificazione dei competenti organi comunali.

La modifica del numero, della consistenza e delle caratteristiche dei lotti, attraverso un inedito meccanismo di aggregazione rimesso al Responsabile dell'Area Urbanistica (ulteriore illegittimità per incompetenza), incide su un elemento costitutivo tipico del Piano Particolareggiato, che non può essere modificato, in via di fatto, su proposta del privato e, tanto meno, può essere approvato dal Dirigente dell'Area Urbanistica, richiedendo, invece, una variante puntuale per la variazione dei lotti.

Si evidenzia, pertanto, la illegittimità della variante normativa (impugnata), che ha introdotto un inammissibile jus variandi urbanistico, elusivo delle regole ordinarie, in tema di pianificazione attuativa.

2.2 - La variante normativa ha rimesso, ancora, al Dirigente del Settore Urbanistico uno ius variandi, al buio, senza definire alcun parametro oggettivo preventivo.

Si tratta di una vera e propria delega "in bianco", che ha rinviato al libero apprezzamento del Dirigente, su proposta dei privati, ogni determinazione finale in ordine alle dimensioni dei lotti, degli insediamenti e sulla tipologia delle attività produttive da insediare (media o grande impresa).

L'accorpamento di tutti i 6 lotti industriali, per di più, non solo ha finito per stravolgere l'originario disegno urbanistico (del P.U.A.), ma ha inciso, in maniera sostanziale, sulle stesse dimensioni degli impianti industriali da insediare.

Si è transitati, infatti, da una previsione di insediamenti plurimi di imprese industriali-artigianali ad un insediamento di una unica industria insalubre, di grandi dimensioni, con aggregazione di ben 6 lotti industriali, di mq. 4.000 ciascuno, in un macro-lotto unitario di circa mq. 25.000, per la localizzazione di una unica industria insalubre.

Di tutta evidenza emerge la illegittimità dell'inedito *jus variandi*, che contrasta con il P.U.A., di cui ha snaturato gli elementi costitutivi tipici e, prima ancora, le finalità insediative.

Seguono i gravi vizi rubricati.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6TER NTA DEL PUA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

L'assegnazione degli ulteriori tre lotti in favore della Biometano Salernitano, in ogni caso, ha violato anche lo stesso modulo procedurale, regolato dall'art. 6ter delle NTA del PUA.

L'**accorpamento** dei lotti contigui può essere, con adeguata motivazione, **proposto** dai **soggetti proprietari di diritti edificatori siti nei lotti stessi**, in forma di procedimento preliminare di permesso di costruire, con richiesta di parere preventivo e presentazione di un planovolumetrico dell'intero lotto.

Diversamente, la proposta di aggregazione è avvenuta, in fase di assegnazione, violando l'ordo procedendi fissato dall'art. 6 ter delle NTA del PUA.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE

4.1 - Ulteriore profilo di illegittimità risiede nella autorizzazione di un insediamento per una attività produttiva "maleodorante", che è tipologia di attività espressamente vietata all'interno del P.I.P.

Il Regolamento del P.I.P. ed il bando (attuativo) del 22.08.2016, infatti, hanno prescritto (art. 4) espressamente che:

"non saranno prese in considerazione le domande relative a insediamenti di tipo tossico, nocivo o maleodorante".

L'impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas (biometano), richiesto dalla Biometano Salernitano, all'evidenza, è insediamento il cui ciclo di

produzione determina esalazioni odorigene, estremamente disturbanti, per le reazioni microbiche, alla base della biostabilizzazione ossidativa dei rifiuti putrescibili.

Gli impianti di compostaggio, infatti, registrano la presenza di plurimi elementi chimici maleodoranti, quali l'ammoniaca, i composti dello zolfo, dei terpeni, dei chemoni, le ammine, gli acidi grassi volatili ed i composti aromatici

La perizia tecnica, che si versa in atti, sul punto, dimostra inequivocabilmente:

- che l'ammoniaca è prodotta dalla degradazione delle proteine e degli aminoacidi;
- che i composti dello zolfo, maleodoranti già a concentrazioni bassissime, si formano naturalmente nel corso del processo produttivo;
- che i terpeni sono prodotti del legno, presenti in ogni impianto di compostaggio;
- che le ammine derivano dalla decomposizione microbica degli aminoacidi e delle proteine, ad opera dei batteri

comuni quali E.Coli è presentano odori molto forti e sgradevoli;

- che gli acidi grassi volatili sono naturalmente presenti in olii, grassi e cere, utilizzati nel processo di produzione energia da biogas.

I provvedimenti di assegnazione dei lotti, pertanto, sono sicuramente illegittimi per violazione del bando di gara, che ha escluso tassativamente la possibilità di assegnazione per eventuali istanze, come quella di Biometano, di realizzazione di impianti produttivi "maleodoranti".

4.2 - Né vale, in contrario, rilevare che il progetto avrebbe previsto l'utilizzo di sistemi di abbattimento dell'odore pari a 300 ou/mc, in linea con quanto prescritto dalla Regione Lombardia (D.G.R. 7/12764 del 16.04.2003).

È agevole replicare, infatti, che il bando espressamente ha vietato l'insediamento di impianti maleodoranti indipendentemente dal livello di emissione.

Per di più il limite di emissione, nel caso di specie, comunque è inadeguato.

La disposizione normativa lombarda, infatti, a cui la Società dichiara di essersi autovincolata, espressamente ha prescritto una distanza di **almeno 500 metri dalle aree abitate**!

Tale condizione, a tutela della qualità dell'aria, però, nella specie, non risulta garantita, giacché i lotti su cui dovrà sorgere l'impianto sono limitrofi all'area cimiteriale e ricadono a meno di 150 metri dal Centro Commerciale "Conad" della Società ricorrente.

È evidente, pertanto, la illegittimità della assegnazione, per un impianto di trattamento rifiuti "maleodorante", in quanto non rispetta i requisiti minimi di distanza dalle aree abitate e di tutela della salute pubblica.

V - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 13 L. 1150/1942 IN RELAZIONE ARTT. 27 E 28 L. 865/1971 E ART. 26 L.R.C. 16/2004) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 182BIS L. 152/2006 IN RELAZIONE L.R.C. 14/2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 6TER NTA DEL PUA) - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.M. 1444/68 IN RELAZIONE L.R.C. 14/1982) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - INCOMPETENZA

5.1 - L'intervento della Bidmetano Salernitano, ancora, non è ricompreso tra gli impianti di gestione rifiuti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti (L.R.C. 14/2016) di recente approvazione.

L'impianto in questione, pertanto, non potrà utilizzare i rifiuti dei territori limitrofi, ma dovrà impiegare rifiuti di provenienza extraregionale.

Risulta violato, pertanto, anche l'art. 182bis L. 152/2006, che ha introdotto il principio di autosufficienza e di prossimità dei rifiuti, secondo cui lo smaltimento ed il recupero (di rifiuti urbani) deve necessariamente avvenire in impianti vicini ai luoghi di produzione o raccolta, per ridurre i movimenti dei rifiuti.

5.2 - Per di più sussiste carenza anche di qualsiasi interesse pubblico specifico ad autorizzare un impianto che non è previsto nel Piano Regionale Rifiuti, che per il funzionamento necessita di continua movimentazione di rifiuti organici dai (lontani) luoghi di raccolta.

Sul punto l'atto di assegnazione tace.

È evidente, pertanto, il grave pregiudizio per il territorio di Sant'Arsenio sia per la tipologia di impianto, sia per il traffico veicolare per il trasporto di rifiuti organici, con gravissime ricadute sul piano delle esalazioni nocive.

Segue la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

VI - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESSE DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE

6.1 - Il Comune di Sant'Arsenio, con provvedimento del 3.11.2016 (n. 6190), ha assegnato alla Biometano Salernitano S.r.l. tre lotti (nn. 9, 11 e 13), a seguito di un progetto di intervento di trattamento rifiuti "complessivo ed unitario", su area del PUA di 25.000 mq., che ricomprende anche i precedenti lotti (nn. 10, 12 e 14), assegnati con atto n. 762 del 17.02.2015 e successiva convenzione del 28.01.2016.

La Biometano Salernitano, tuttavia, al momento dell'assegnazione degli ulteriori tre lotti (9, 11 e 13), era

decaduta dalla precedente convenzione di assegnazione del 28.01.2016 (per i lotti 10, 12 e 14).

La prima convenzione di cessione delle aree (lotti 10, 12 e 14), in data 28.01.2016, infatti, ha prescritto espressamente (art. 2) che "la ditta assegnataria si obbliga a realizzare un impianto per la produzione di Biometano come da progetto preliminare allegato all'istanza di assegnazione dell'area".

Il successivo art. 10.2 "sanzioni", a sua volta, ha stabilito che qualora il progetto approvato non sia eseguito nei termini stabiliti si avrà risoluzione della convenzione ed estinzione del diritto di proprietà.

La convenzione, pertanto, ha prescritto espressamente che la mancata realizzazione dello specifico progetto, a fondamento della assegnazione, produca la risoluzione automatica dell'atto di cessione e, dunque, la decadenza della assegnazione.

La Biometano ha partecipato al bando del 22.08.2016, per l'assegnazione dei lotti residui del PUA, presentando un nuovo

progetto su ben sei lotti (che riguardava anche le aree assegnate con convenzione del 28.01.2016), quindi, rinunciando alla originaria soluzione progettuale, prevista dalla convenzione del 28.01.2016, non più realizzabile.

La rinuncia al progetto originario (solo sui primi tre lotti), naturalmente, ha comportato la risoluzione ope juris dell'atto di cessione e la decadenza della titolarità delle aree dei primi tre lotti.

Gli atti impugnati, pertanto, sono sicuramente illegittimi perché la Biometano Salernitano, al momento della assegnazione dei successivi lotti 9, 11 e 13, era decaduta dalla prima assegnazione dei lotti 10, 12 e 14 e, dunque, di parte necessaria delle aree per la realizzazione del secondo progetto proposto.

6.2 – Né vale, in contrario, osservare che la convenzione del 17.11.2016 avrebbe efficacia novativa rispetto al precedente titolo di assegnazione dei lotti del 28.01.2016.

E' agevole replicare, al riguardo, che il bando del 22.08.2016 e la successiva convenzione del 17.11.2016 hanno riguardato

solo la assegnazione di tre lotti (nn. 9, 11 e 13), sulla base di una specifica soluzione progettuale, che non prevedeva la ulteriore possibilità di variazione del progetto originario e di assegnazione di ulteriori lotti.

La successiva convenzione del 17.11.2016, in definitiva, ha riguardato la assegnazione solo degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13), mentre la prima assegnazione (lotti nn. 10, 12 e 14) è rimasta regolata dalla precedente convenzione del 28.01.2016.

Di guisa che non c'è stato un effetto novativo - costitutivo, dal momento che la seconda convenzione è limitata solo alla assegnazione degli ulteriori tre lotti (nn. 9, 11 e 13) e non ha ad oggetto tutti i sei lotti che sono interessati dalla nuova soluzione progettuale unitaria, formulata sull'intera area.

La decadenza della prima convenzione (del 28.01.2016), per la modifica della prima soluzione progettuale, ovviamente, comporta una illegittimità della assegnazione degli ulteriori tre lotti, non essendo stato rinnovato il titolo di assegnazione dei tre lotti originari (decaduti).

Seguono i vizi rubricati.

**VII - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DEI LOTTI RESIDUI DEL 22.08.2016) - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.
27 L. 865/1971 E ART. 27 L.R.C. 16/2004) - ECCESSE DI
POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ -
SVIAMENTO) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - CARENZA DI MOTIVAZIONE**

Il bando (art. 3) ha prescritto, ancora, che *"la domanda di assegnazione delle aree dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:*

- a) L'indicazione preferenziale di uno o più lotti, tra quelli rimasti ritenuti idonei alla propria attività;
- b) progetto di massima, in scala 1:100, dell'insediamento produttivo da insediare (relazione, piano-volumetrico, piante, sezioni, ecc.) secondo i parametri edilizi ed urbanistici già contenuti nella Variante al PRG approvata con D.P.G.P. n. 178 del 14.10.2010 e riportati nel citato PUA che rimane a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) progetto di massima, in scala 1:100, dell'insediamento produttivo da insediare con l'indicazione degli impianti fissi e mobili, all'interno e all'esterno della costruzione, completa di apposita relazione tecnica contenente anche i fabbisogni calcolati dei consumi di acqua, energia elettrica, gas e la necessità di linee telefoniche. Nella stessa relazione

dovrà essere evidenziato con esattezza il tipo di lavorazione prevista e la necessità o meno di trattamento di acque di scarico, individuandone le modalità;

- d) relazione economica dalla quale si evincono i tempi e le modalità di attuazione dell'insediamento, i costi necessari, le risorse disponibili, le fonti di finanziamento o di credito oltre ad una previsione di massima sul personale che si prevede venga impiegato;
- e) dichiarazione autenticata o dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si impegna:
1. a corrispondere gli oneri di legge per la cessione dell'area;
 2. a non alienare la proprietà della costruzione nel lotto assegnato né a trasferire in alcun modo il diritto reale di godimento di essa per la durata di anni 10 dalla data di stipula della convenzione;
 3. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata o di concordato preventivo ovvero che non sia incorso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 4. che nei loro confronti non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
 5. che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 de codice di procedura penale, per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale.

- f) atto costitutivo e statuto della Società;
- g) certificato di iscrizione elenco ditte Camera di Commercio.

L'istanza della Società Biometano, però, è priva di tale documentazione essenziale prescritta dal bando.

In particolare, non risulta che siano stati prodotti:

- il progetto di massima;
- le piante prospetti e sezioni con relazione di verifica di compatibilità urbanistica dell'intervento con il PUA;
- la relazione economica.

Segue la illegittimità della ammissione e della assegnazione delle aree alla Biometano Salernitano, perché la domanda è priva degli elaborati, tassativamente richiesti e, dunque, deve essere esclusa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il pregiudizio è irreversibile.

Gli atti impugnati hanno autorizzato un impianto di grandi dimensioni, per il trattamento rifiuti, per la produzione di energia da biogas (biometano), che è un insediamento il cui

ciclo di produzione determina esalazioni odorigene, estremamente disturbanti, per le reazioni microbiche, alla base della biostabilizzazione ossidativa dei rifiuti putrescibili, a poche decine di metri dal supermercato della Società ricorrente, con evidente pericolo di sviamento della clientela e ricadute negative per la conservazione degli attuali livelli occupazionali.

P.O.M.

Accogliersi il presente ricorso - in una istanza cautelare - con ogni conseguenza di legge.

Alla stregua dell'art. 9 della L. n. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, il difensore dichiara che è dovuto il contributo unificato in ragione di €. 650,00.

Salerno, 17.01.2017

Avv. Lorenzo LENTINI



PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto Antonio Biscotti, in qualità di Amministratore Unico della BIS.CAL. s.r.l. (C.F. 04442300655), con sede in Sant'Arsenio (SA) alla Via Foce, nomino e costituisco mio difensore l'Avv. Lorenzo Lentini nel ricorso innanzi al T.A.R. Campania - Salerno nei confronti del Comune di Sant'Arsenio e della Società Biometano Salernitano s.r.l. avverso e per l'annullamento - previa sospensione - della delibera di G.M. n. 86 del 10.11.2016, con la quale il Comune di Sant'Arsenio ha assegnato alla Società Biometano Salernitano S.r.l. n. 3 lotti (nn. 9, 11 e 13) all'interno del PUA per le Attività Produttive Località "Fosso del Mulino e Pozzo" per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per la produzione di energia da biogas; della delibera di G.M. di Sant'Arsenio n. 53 del 23.06.2016 di approvazione della variante normativa al PUA Località Fosso del Mulino e Pozzo e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; nonché per la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. - della risoluzione della convenzione di cessione dei lotti (nn. 10, 12 e 14) n. 843 del 28.01.2016.

Conferisco all'uopo ogni facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie ed eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Salerno, 13.01.2017

BIS.CAL. S.R.L.
S.R. 426 Km 6+90 Via Pozzo
84037 Sant'Arsenio (SA)
Partita Iva 04442300655



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21.1.1994 N.53

Io sottoscritto Avv. Lorenzo Lentini, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno dell'8.5.2008, previa iscrizione dal n. 20/2017 al n. 22/2017 del proprio registro cronologico, per conto della SOCIETÀ BIS.CAL. S.R.L. (C.F. 04442300655), con sede in Sant'Arsenio (SA), Via Foce, in persona dell'Amministratore Unico, sig. Antonio BISCOTTI, giusta procura in calce al presente atto, ho notificato il suesposto ricorso a:

(REG. CRON. N. 20/2017) COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA) IN
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER
LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA EUROPA 1 -
84037 SANT'ARSENIO (SA)

spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76758646436-7 spedita dall'Ufficio Postale Salerno Centro - Corso Garibaldi n. 203.

Salerno, 17.01.2017

Avv. Lorenzo LENTINI



Avv. Lorenzo Lentini
Corso Garibaldi n. 103
84123 Salerno

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 240/1994, n. 39

Autobazzazione SALERNO
del Consiglio Ordine Avvocati di SA
R. SA del 25/08/2017

17.01.2017 14.53
Euro 007.95

Posteitaliane

Postaraccomandata

AR

1007653864367 84037

57001 84122 SALERNO CENTR
D (38)

1-PT010224



Avvertenza: Il presente plico deve essere consegnato personalmente al destinatario. Se questo è assente può essere consegnato a persona o a famiglia che conviva con il destinatario o a persona scelta, alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da incapacità di intendere e di volere. In mancanza della persona su indicata il plico può essere consegnato al portiere della stabile o a persona che, secondo le notizie in possesso del consegnatario, è incaricato della distribuzione della posta al destinatario.

**TREG. CRON. N. 20/2017) COMUNE DI
SANT'ARSENIO (SA) IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. DOMICILIATO PER LA
CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE - PIAZZA
EUROPA 1 - 84037 SANT'ARSENIO (SA)**

N. 20/2017 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato Lentini

Racc. N.



76758645436-7

